

STATUTO E REGOLAMENTO

SCLE
ROSI
MULT
iPLA
ONLUS
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

STATUTO

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus

Sede Nazionale

Via Operai 40 - 16149 Genova

www.aism.it

aism@aism.it

Edizione: aprile 2012

SCLE
ROSI
MULT
iPLA
ONLUS
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

STATUTO

Art. 1 - È costituita l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede legale in Roma, attiva sull'intero territorio nazionale. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus quale Associazione dotata di personalità giuridica, di cui al D.P.R. 897 del 22/9/1981, è un unico soggetto di diritto cui sono imputati diritti ed obblighi.

Art. 2 - L'Associazione riunisce tutti coloro che, riconoscendosi nello Statuto e nel Codice Etico, condividono la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie similari, unendosi nelle diverse forme e modalità in un movimento di persone impegnate affinché l'Associazione persegua le proprie finalità istituzionali. Per patologie similari si intendono ai presenti fini le patologie infiammatorie demielinizzanti del sistema nervoso centrale.

Art. 3 - L'Associazione si ispira ai principi della promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel pieno rispetto della libertà, dignità, uguaglianza dei diritti degli associati. I principi di riferimento dell'Associazione, declinati nel Codice Etico e in Carte dei valori ad esso correlate, informano l'esistenza e l'azione di AISM ad ogni suo livello, per ogni ambito di attività e di impegno, rispetto ad ogni categoria di soggetto aderente e partecipante al movimento associativo.

Art. 4 - L'Associazione ha struttura democratica ed ha carattere di volontariato ai cui principi si ispira. Si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri aderenti in forma personale, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate agli artt. 5 e 6. La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l'Associazione stessa sia per i propri associati e persone aderenti al movimento associativo.

Art. 5 - L'Associazione allo scopo di realizzare la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla, attraverso l'impegno di tutti coloro che si uniscono nel movimento associativo:

- a. afferma, tutela e rappresenta i diritti civili delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie similari:
 - sollecitando attraverso relazioni ed interventi in ogni oppor-

tuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati;

- promuovendo la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona;
 - contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta verso le persone;
 - promuovendo ogni iniziativa atta a favorire e rendere effettiva la qualità di vita delle persone ed in particolare la loro piena inclusione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza alla vita della comunità;
- b. opera per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone con sclerosi multipla;
 - c. svolge, rispetto ai servizi di cui alla precedente lettera, quelle attività che abbiano carattere complementare ed integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla sulla base delle esigenze, aspettative, progettualità della stessa persona in una prospettiva di adeguatezza, pertinenza, efficacia dei percorsi e degli interventi;
 - d. quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, svolge, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innovazione, equità e centralità della persona, attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie similari. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti, nonché esercita un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della programmazione partecipata;
 - e. promuove e cura attività di formazione, accoglienza, orientamento ed istruzione per le persone con sclerosi multipla e patologie similari impegnandosi attraverso le diverse modalità e canali nel raggiungere ogni persona;
 - f. svolge attività di beneficenza diretta ed indiretta nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/97;
 - g. promuove la diffusione della cultura della disabilità e cura l'attività

STATUTO

di sensibilizzazione sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che la sclerosi multipla comporta. Promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone con sclerosi multipla e patologie similari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque non potrà svolgere attività che non siano proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 6 - Nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente ed al fine di attuare le stesse, l'Associazione:

- a.** promuove e cura l'informazione e l'aggiornamento rivolti alle persone con sclerosi multipla e patologie similari ed a quanti siiscano e partecipino al movimento;
- b.** cura la preparazione e qualificazione dei propri volontari, nonché dei giovani in servizio civile e di coloro che a diverso titolo siiscano al movimento associativo;
- c.** partecipa a Consulte, Comitati o Organismi altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, a Cooperative sociali a carattere assistenziale e ad altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o sostenere finanziariamente lo sviluppo di tali organismi, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d.** nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;
- e.** attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità, Organi, Soggetti, nazionali e locali, di interesse nelle materie scientifiche, sanitarie, sociali, socio-assistenziali, le Università, i Centri Ospedalieri, nonché con quelle ulteriori Strutture di diagnosi e cura della sclerosi multipla e patologie similari, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, il contatto e la relazione con i quali sia utile e funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- f.** attiva e mantiene il collegamento con associazioni ed enti di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali che perseguono le stesse finalità;
- g.** esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare ai problemi della sclerosi multipla e delle patologie similari anche curando progetti e iniziative sperimentali che pos-

sano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;

- h.** attiva e mantiene funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti facenti capo alle persone con sclerosi multipla e patologie similari;
- i.** esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statuari;
- l.** è legittimata a promuovere e ad intervenire in giudizi e procedimenti a tutela dell'interesse dell'Associazione, dei propri associati, delle persone con sclerosi multipla e patologie similari con particolare riferimento ai temi della discriminazione e lesione dei diritti soggettivi;
- m.** cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse per le attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà e diritti reali ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, legati e donazioni; dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statuari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla predisposizione del rendiconto dell'esercizio che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 9 - L'Associazione, fatta salva l'attività di beneficenza diretta ed indiretta e comunque nei limiti di cui alla normativa Onlus, non potrà distribuire - neppure in modo indiretto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

STATUTO

legge o siano effettuate a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, come stabilito nel successivo art. 54, ovvero di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 10 - L'Associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e si impegna ad eliminare qualsiasi vincolo od ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle. Possono essere soci le persone fisiche che, riconoscendosi nello Statuto e nel Codice Etico e Carte dei valori associativi, condividano la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- a.** Ordinari, Sostenitori, Benemeriti: coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale all'atto della adesione con tale qualifica;
- b.** Vitalizi: coloro che versano la rispettiva quota associativa all'atto della adesione con tale qualifica;
- c.** Onorari: coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e coloro che abbiano contribuito in modo rilevante all'affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla ed al miglioramento delle loro condizioni di vita, al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza, nonché al progresso dell'Associazione.

I soci onorari, non fondatori, sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e conservano la loro qualifica per tre esercizi successivi.

L'Assemblea Generale fissa l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci ad eccezione della categoria dei soci onorari per cui non è previsto versamento di quota associativa.

Art. 11 - I nuovi soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione versando contestualmente la relativa quota associativa. La qualità di socio si acquisisce trascorso il termine di ses-

santa giorni dalla data del versamento della quota associativa, con effetto non retroattivo, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. L'iscrizione può essere negata dal Consiglio Direttivo Nazionale entro sessanta giorni dal versamento della quota associativa solo per gravi e motivate ragioni.

Le iscrizioni effettuate con versamento successivo al 1 novembre dell'esercizio producono effetti, salvo quanto previsto al comma precedente, per l'anno successivo. Viene considerato nuovo socio chi, pur essendo stato socio in passato, non abbia versato la quota associativa per l'esercizio precedente entro l'anno solare di riferimento e pertanto sia receduto dalla qualifica. Coloro che siano stati espulsi dall'Associazione non possono iscriversi nuovamente.

Art. 12 - La qualità di socio comporta il diritto di voto attivo e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il diritto di voto attivo e passivo spetta solo ai soci maggiorenni.

Art. 13 - I soci si impegnano affinché l'Associazione progredisca nel raggiungimento delle finalità istituzionali per un mondo libero dalla sclerosi multipla, condividendo responsabilmente il Codice Etico associativo e le relative Carte dei valori ed adoperandosi affinché la dignità e centralità della persona con sclerosi multipla e patologie similari, la capacità di autodeterminazione, la valorizzazione delle abilità, il pieno coinvolgimento ed inclusione nella società e nella stessa Associazione siano principi e valori riconosciuti e praticati.

Art. 14 - I soci si uniformano allo Statuto e Regolamento, ai regolamenti applicativi, politiche, linee guida, indirizzi, direttive e determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e in generale alle norme associative. I soci si impegnano altresì a operare con integrità e onestà in ogni circostanza rilevante per l'Associazione, perseguendo gli interessi dell'Associazione stessa in piena conformità ai fini statutari. I soci non possono percepire retribuzione o compenso dall'Associazione per svolgere attività all'interno dell'Associazione, essendo previsto per i soci che svolgano attività all'interno dell'Associazione il solo rimborso spese come specificato all'articolo successivo.

Art. 15 - Le attività di volontariato sono prestate a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

STATUTO

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed in presenza di adeguata documentazione giustificativa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 16 - Si perde la qualità di socio per:

- recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;
- mancato rinnovo della quota associativa entro la fine dell'anno solare cui essa si riferisce;
- espulsione.

L'espulsione viene deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere favorevole del Collegio dei Proviviri nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 17 - Possono rivestire cariche i soci maggiorenni regolarmente iscritti per l'anno solare in corso per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto e che posseggano i requisiti eventualmente previsti per l'accesso alle singole cariche. È possibile accedere alle cariche elettive esclusivamente previa candidatura presentata nelle modalità previste dal Regolamento. Ai presenti fini si intendono come cariche tutte le funzioni attribuite a seguito di elezioni o nomina in sede nazionale, regionale, o provinciale che comportino poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, o che comunque possano incidere sull'organizzazione interna o la gestione delle risorse dell'Associazione, restando pertanto esclusi gli incarichi operativi. Costituiscono motivi di incompatibilità o ineleggibilità:

- a. la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell'AIMS quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in AISM. Sono in ogni caso escluse da tale disposizione le cariche ricoperte in enti o associazioni affiliati ad AISM ovvero la cui attività, per disposizione statutaria o per il programma di attività associativo, sia comunque strettamente collegata e coordinata a quella dell'AIMS;
- b. la pendenza di controversie in qualsiasi sede, aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale, nei confronti del-

l'AIMS o degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella dell'AIMS;

- c. l'aver subito condanne passate in giudicato per delitti non colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Proviviri AISM, sempre che per tali fatti non sia intervenuta riabilitazione;
- d. l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Proviviri AISM;
- e. l'essere medico in attività impegnato nella diagnosi e cura della sclerosi multipla, limitatamente alle sole cariche a livello nazionale e di componente della Giunta Esecutiva Provinciale nonché, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Proviviri e limitatamente alle medesime cariche, essere operatore sociale o sanitario in attività impegnato nella assistenza e cura della sclerosi multipla;
- f. l'aver rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con l'Associazione;
- g. l'esistenza di condizioni o situazioni idonee - in ragione della loro natura, intensità e concreto configurarsi secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Proviviri - a pregiudicare o comunque compromettere l'autonomia ed indipendenza del socio nell'accesso o esercizio della carica associativa;
- h. la percezione di retribuzione, indennità o compenso da Enti Pubblici o Privati per svolgere attività all'interno dell'Associazione;
- i. limitatamente alle cariche a livello nazionale e di componente della Giunta Esecutiva Provinciale, l'esercizio di mandato amministrativo presso Enti Locali nonché - secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Proviviri - presso i relativi enti strumentali.

Qualora una delle predette situazioni sopravvenga dopo l'elezione alla carica, la decadenza dalla carica si verifica automaticamente ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le cariche di Sindaco e di Probiviro sono incompatibili fra loro e con qualsiasi altra carica. Le cariche:

- di Presidente Nazionale e Presidente di Sezione Provinciale sono incompatibili fra loro;
- interne alla Giunta Esecutiva Nazionale sono incompatibili fra loro;
- interne alla Giunta Esecutiva Provinciale sono incompatibili fra loro;
- di Consigliere Nazionale e Presidente del Coordinamento Regionale sono incompatibili fra loro.

STATUTO

Art. 18 - Verificandosi una situazione di cumulo di cariche incompatibili, il socio mantiene la carica accettata per ultima e decade automaticamente da quelle già rivestite. Le questioni relative alla sussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi ed alla non ammissione, sospensione, decadenza dalle cariche sono decise dal Collegio dei Proviviri. Fatto salvo quanto sopra, compete al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Consiglio Direttivo Provinciale, rispettivamente per l'accesso alle cariche nazionali e provinciali, la verifica formale di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi di cui al precedente ed al presente articolo sulla base delle informazioni rese, anche sotto forma di autocertificazione, dagli interessati. La non ammissione alle cariche associative a seguito di tale verifica è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto previsto nel Regolamento. Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche queste sono tenute a regolarizzare la propria posizione di socio, versando la prevista quota, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica. Non possono ricoprire cariche i soci che, anche successivamente alla elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi, secondo il vincolante parere del Collegio dei Proviviri, in una situazione di perdurante conflitto rispetto agli interessi dell'Associazione. Non è consentita l'istituzione di cariche al di fuori di quelle previste da Statuto e Regolamento.

Art. 19 - Le cariche assunte nell'ambito dell'Associazione sono elettive e sono gratuite nel rispetto di quanto disposto all'articolo 14 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente Nazionale;
4. la Giunta Esecutiva Nazionale;
5. il Collegio dei Sindaci;
6. il Collegio dei Proviviri.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 21 - L'Assemblea Generale è costituita dai Delegati delle Sezioni, eletti dai Congressi dei soci delle singole Sezioni in ragione di un Delegato ogni cinquanta soci o frazione di cinquanta superiore a venti-cinque aventi ciascuno diritto ad un voto, nonché dai soci provenienti da province dove non sia costituita una Sezione, i quali vi partecipano con diritto al proprio voto individuale il cui valore è fissato in un cinquantesimo di quello dei Delegati. L'Assemblea Generale è aperta alla partecipazione di tutti gli altri soci, che non hanno diritto di voto né di intervento. I Delegati della Sezione devono essere eletti tra i soci della medesima. Ogni Delegato deve intervenire personalmente all'Assemblea Generale e non può trasferire il proprio voto ad altro Delegato. La qualifica di Delegato è considerata carica associativa ad ogni effetto.

Art. 22 - Il numero dei Delegati spettante ad ogni Sezione si determina in base al numero dei soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23 - L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni anno a non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa è altresì convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo 21.

Art. 24 - La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale sono comunicati almeno trenta giorni prima della sua convocazione, mediante avviso su periodici informativi dell'Associazione ovvero sito internet e, alle Sezioni, mediante lettera raccomandata ovvero piattaforma informativa interna o modalità equipollente. È fatto obbligo alle Sezioni Provinciali di portare a conoscenza i propri Delegati della convocazione dell'Assemblea Generale e dei contenuti della stessa come disciplinato dal Regolamento associativo.

Art. 25 - Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal VicePresidente Nazionale. L'Assemblea nomina una Commissione verifica poteri ed una Commissione scrutinatrice ed uno o più Segretari, secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.

STATUTO

Art. 26 - L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, purché la metà delle Sezioni, a quel momento costituite, sia rappresentata da almeno un Delegato.

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Delegati votanti. Per le deliberazioni di modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Delegati votanti. Le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine, il più anziano di iscrizione all'Associazione, in subordine il più anziano per età.

Art. 28 - L'Assemblea Generale:

- a. approva il programma triennale ed il programma generale di attività annuale dell'Associazione definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. per ogni mandato, di norma ogni tre anni, elegge il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti dal Regolamento;
- c. delibera le modifiche allo Statuto e/o Regolamento proposte da una Commissione, allo scopo nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento;
- d. approva la relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale relativa all'esercizio associativo precedente;
- e. approva il rendiconto dell'esercizio ed il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- f. delibera la eventuale costituzione di Commissioni, fissandone le funzioni;
- g. su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina i soci onorari ed il Presidente Onorario;
- h. delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo Nazionale riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere Nazionale o altro socio ricoprente carica nazionale, nei casi di cui al Regolamento associativo;
- i. fissa la quota associativa secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;

- l. fissa eventuali contributi straordinari finalizzati da richiedere alle Sezioni Provinciali;
- m. ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- n. prende in esame ed eventualmente delibera su ogni proposta ad essa trasmessa dai Congressi dei soci di Sezione;
- o. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 29 - L'Assemblea Generale esercita i poteri di nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e di controllo sulla Fondazione medesima così come stabilito dallo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e dal presente Statuto agli articoli 58 e seguenti. Esercita altresì quegli altri poteri e prerogative che le siano eventualmente attribuiti da statuti di enti affiliati, coordinati, collegati.

Art. 30 - Nel caso in cui l'Assemblea Generale non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell'esercizio, fornendone motivazione e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Nazionale, l'intero Consiglio Direttivo Nazionale decade.

La Giunta Esecutiva Nazionale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, provvede alla amministrazione ordinaria della Associazione e convoca una nuova Assemblea Generale Elettiva da tenersi entro 90 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale. Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica per la restante parte del triennio in corso.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di indirizzo e di governo. Attraverso la Sede Nazionale, come definita in Regolamento, garantisce che l'Associazione operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative e vigila sull'andamento della stessa assicurando il rispetto della Legge, dello Statuto e Regolamento, del Codice Etico e relative Carte dei valori, indirizzi, politiche, linee guida nonché delle proprie direttive e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. definisce ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, ed ogni tre anni il programma di attività triennale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio;
- c. predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio, da sottoporre unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d. ha facoltà di istituire, con le modalità di volta in volta ritenute opportune, specifiche categorie di aderenti e partecipanti al movimento associativo, sostenitori, donatori e promotori dell'attività dell'Associazione;
- e. autorizza la costituzione delle Sezioni;
- f. delibera la chiusura od il commissariamento di Sezioni, e ne nomina il rispettivo Commissario; qualora la chiusura o commissariamento non siano motivati dal venir meno di requisiti minimi di attività previsti dal Regolamento o dalla decadenza del numero minimo legale del Consiglio Direttivo Provinciale, deve essere acquisito il parere preventivo non vincolante del Collegio dei Proibiviri;
- g. per gravi motivi sospende dalla carica o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel Regolamento associativo;
- h. nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento associativo delibera l'espulsione dalla Associazione di soci;
- i. emana il Codice Etico associativo e le Carte dei valori ad esso correlate;
- l. emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, raccomandazioni, direttive, ed altri atti non in contrasto con lo Sta-

tuto, aventi portata generale;

- m. esercita quei poteri e prerogative che gli Statuti di altri enti affiliati, collegati e coordinati gli attribuiscono;
- n. compie quelle ulteriori attività che non siano per legge o per Statuto riservate ad altri organi associativi.

Art. 32 - Nell'ambito dei poteri e prerogative di propria pertinenza il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. elegge tra i Consiglieri il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, i restanti componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b. nomina il Tesoriere Nazionale e ne fissa le funzioni e le deleghe. L'incarico di Tesoriere Nazionale può essere ricoperto da un consulente esterno, ma non da un funzionario dipendente;
- c. nomina il Direttore Generale o figura ad esso equipollente e ne fissa le funzioni e le deleghe;
- d. nell'ambito delle proprie funzioni, responsabilità e prerogative può conferire e può revocare in qualsiasi momento deleghe attribuite agli organi della Associazione, tra cui la Giunta Esecutiva Nazionale, agli organi delle Sezioni e Coordinamenti Regionali, ai singoli Consiglieri Nazionali, agli eventuali dirigenti associativi, stabilendo limiti, durata della delega e modalità di esercizio della stessa, con obbligo di rendiconto;
- e. nomina la Commissione cui è demandata l'elaborazione delle proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento, attenendosi, per quanto riguarda la metà dei componenti, ai nominativi designati dalla Conferenza dei Presidenti nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale;
- f. nomina i componenti del Comitato Scientifico e della Giunta Esecutiva del Comitato stesso;
- g. nomina i componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ed esercita i poteri di vigilanza previsti dallo Statuto della Fondazione stessa.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di quindici membri eletti su una unica lista dall'Assemblea Generale tra soci, preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Regolamento, che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, la carica di Consigliere Provinciale o di componente nel Consiglio di Amministrazione della FISM. Il Consiglio Direttivo Nazionale risulta composto per la quota di un terzo da persone con scle-

STATUTO

rosi multipla, che nella graduatoria degli eletti occupano le prime cinque posizioni tra i soci candidati con sclerosi multipla votati alla carica di Consigliere Nazionale. Per la determinazione dei restanti dieci componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, risultano eletti, a prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla o meno, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti oltre i cinque componenti con sclerosi multipla sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non vi sia tra i candidati eletti un numero minimo di almeno cinque soci con sclerosi multipla, le rispettive posizioni vengono ricoperte da soci candidati che non abbiano la sclerosi multipla, secondo il maggior numero di voti ricevuti. In ogni caso, condizione di accesso alla carica è l'aver ricevuto un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti. Le candidature alla carica di Consigliere Nazionale debbono essere accompagnate dalle proposte di almeno 3 Consigli Direttivi Provinciali o 10 Delegati. Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica tre anni, ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri Nazionali possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Art. 34 - Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di seduta convocata in via di urgenza la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazionale ed il Segretario della riunione siano compresenti presso la medesima sede e entrambi diano atto ed accertino l'effettiva presenza in tale forma della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio nelle modalità previste dal Regolamento debbono essere inviati per iscritto ai Consiglieri almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione di urgenza. La decadenza da Consigliere Nazionale e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- perdita della qualità di socio;
- dimissioni;
- espulsione.

Inoltre la decadenza del Consigliere Nazionale si verifica in automatico ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in assenza di legittimo impedimento. Sempreché la maggioranza dei Consiglieri non si dimetta, il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della avvenuta comunicazione al Presidente. L'espulsione e la cessazione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, con parere favorevole del Collegio dei Proviviri e deliberata dall'Assemblea Generale successiva. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale deliberare la sospensione cautelativa dalla carica di tale Consigliere, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento.

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 35 - Il Presidente Nazionale viene eletto in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea Generale elettiva fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, la carica di Consigliere Nazionale o di componente del Consiglio di Amministrazione FISM. Il Presidente Nazionale:

- a. ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere estese ad altri componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Generale e vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari, nonché il Codice Etico e le correlate Carte dei valori;
- c. sovrintende, con l'affiancamento ed il supporto del Direttore Generale e degli eventuali dirigenti associativi secondo i rispettivi ruoli, funzioni e deleghe, alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
- d. nomina gli Incaricati per la costituzione di nuove Sezioni;
- e. in caso di obiettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza la Giunta Esecutiva Nazionale;
- f. esercita il potere di invalidazione ed annullamento di atti degli organi delle Sezioni e dei Coordinamenti Regionali contrari alla Legge, allo Statuto ed al Regolamento, acquisiti i necessari elementi.

STATUTO

Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza od impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale è sostituito dal VicePresidente Nazionale. Il Presidente Nazionale non può ricoprire tale carica per due mandati consecutivi. Nel mandato successivo a quello in cui ricopre la carica di Presidente Nazionale, egli riveste la qualifica di "Past Presidente" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente Nazionale onde garantire la necessaria ed opportuna continuità. In tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale ed i relativi verbali.

GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 36 - La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal VicePresidente Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali che non abbiano tra loro, inclusi Presidente e VicePresidente, rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado ed affinità entro il secondo grado o comunque stretti familiari, come meglio specificato nel regolamento per l'accesso alle cariche associative. Il VicePresidente Nazionale, al pari degli altri componenti di Giunta in quanto Consiglieri Nazionali, non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e si riunisce ogni volta che il Presidente Nazionale stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. La presenza alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazionale ed il Segretario della riunione siano compresenti presso la medesima Sede ed entrambi diano atto ed accertino l'effettiva partecipazione della maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. Le delibere ed i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere resi noti ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale entro trenta giorni. La Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo l'esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi del presente Statuto, attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla rati-

fica del Consiglio Direttivo Nazionale, nella successiva riunione. Gli avvisi di convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere inviati per iscritto ai componenti, anche a mezzo fax o in via telematica presso i recapiti forniti dai componenti, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve comunque essere fatto a mezzo fax o in via telematica almeno quarantotto ore prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 37 - Il Collegio dei Sindaci è costituito da un Presidente e da due componenti effettivi più due supplenti. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 38 - Il Collegio dei Sindaci

- a. verifica l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile dell'Associazione;
- b. esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio.

I Sindaci hanno facoltà di partecipare alla Assemblea Generale ed alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale, di cui ricevono le convocazioni ed i relativi verbali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 39 - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi più due supplenti scelti fra i soci che - iscritti da almeno cinque anni - godano di particolare prestigio tra i soci. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 40 - Il Collegio dei Probiviri:

- a. esprime il proprio parere, vincolante o non vincolante, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

STATUTO

- b. esprime parere su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Collegio dei Sindaci, o da singole Sezioni Provinciali, in tal caso previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Provinciale;
- c. svolge funzioni di amichevole composizione tra le parti di controversie associative ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del presente Statuto.

I pareri del Collegio dei Proviriviri, espressi per iscritto e sinteticamente motivati, dovranno essere resi entro il termine di 30 giorni ed in ogni caso andranno comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 41 - Le riunioni del Collegio, per la cui validità dovranno partecipare tutti i singoli componenti, vengono convocate dal Presidente del Collegio e possono avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che il Presidente sia compresente presso la medesima sede con altro componente l'organo. Il verbale della riunione redatto e firmato dal Presidente andrà inviato entro il termine di 30 giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 42 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli organi dell'Associazione, fra i soci e l'Associazione e/o i suoi Organi o nell'ambito dei soci, comunque connessa all'interpretazione dello Statuto o del Regolamento e comunque alla vita associativa, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti della controversia ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova. Qualora le parti della controversia siano più di due in posizione sostanziale autonoma, l'intero Collegio, in mancanza di diverso accordo, sarà nominato dal Presidente del predetto Tribunale.

Art. 43 - Il Collegio definirà secondo diritto le controversie, mediante lodo rituale. Il ricorso al Collegio Arbitrale è subordinato al preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di amichevole composizione presso il Collegio dei Proviriviri AISM.

Art. 44 - La decisione del Collegio Arbitrale deve essere resa nei termini e nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. È escluso il ricorso preventivo ad ogni altra giurisdizione e ad organismi di conciliazione.

CONFERENZA DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA

Art. 45 - La Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla è costituita dai soci con sclerosi multipla eletti o designati dalle Sezioni secondo le norme del Regolamento in misura di una persona per Sezione Provinciale. Fermo quanto sopra, la Conferenza può essere aperta alla partecipazione delle persone con sclerosi multipla comunque interessate, aderenti, o coinvolte a diverso titolo nel movimento associativo. Essa svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo Nazionale per quanto riguarda in modo particolare gli aspetti relativi alle esigenze, all'affermazione dei diritti, alla qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, incluse le materie attinenti le priorità di azione dell'Associazione ed il coinvolgimento delle persone con sclerosi multipla nelle attività dalla stessa svolte. La Conferenza costituisce pertanto il momento di elaborazione e sintesi del processo sistematico e trasversale di piena valorizzazione del ruolo delle persone con sclerosi multipla nella definizione ed attuazione delle scelte associative in ogni materia e settore inerente le attività istituzionali. Costituzione e funzionamento della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla sono disciplinati dal Regolamento.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Art. 46 - La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale; in particolare può essere consultata su ogni argomento da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, nonché su argomenti attinenti la definizione ed attuazione del programma di attività associativo al livello territoriale.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 47 - Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e operatori professionali, con funzioni di consulenza del Consiglio Direttivo Nazionale in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile. E' data

STATUTO

facoltà al Consiglio Direttivo Nazionale decidere per ogni mandato una diversa composizione numerica del Comitato, che in ogni caso non potrà essere inferiore ai quindici componenti né superiore ai trenta.

Art. 48 - Il Presidente e gli ulteriori componenti della Giunta Esecutiva sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i componenti del Comitato stesso secondo quanto previsto dal Regolamento. La Giunta Esecutiva assolve i compiti ad essa affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico ed agisce quale organismo di coordinamento operativo ed esecutivo del Comitato stesso. Le funzioni e l'attività del Comitato Scientifico sono disciplinate dal Regolamento.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 49 - L'Associazione, unica ed unitaria, si articola a livello territoriale in Sezioni Provinciali e Coordinamenti Regionali. Nel caso di Regioni in cui non esista la Provincia, la Sezione avrà carattere regionale. Le Sezioni Provinciali di ogni Regione danno vita ad un Coordinamento Regionale.

Art. 50 - L'Associazione nel suo articolarsi a livello territoriale si uniforma ai seguenti principi e criteri:

- a. l'Associazione ha un solo patrimonio;
- b. la programmazione generale delle attività e la destinazione alle stesse delle risorse disponibili spettano al Consiglio Direttivo Nazionale sulla base del programma generale di attività triennale ed annuale approvato dall'Assemblea Generale;
- c. l'attuazione e declinazione sul territorio del programma generale di attività triennale ed annuale ha luogo attraverso la Sede Nazionale, i Coordinamenti Regionali, le Sezioni Provinciali;
- d. ai Coordinamenti Regionali e alle Sezioni Provinciali spettano i seguenti poteri:
 - poteri originari degli organi dell'articolazione territoriale come descritti di seguito all'articolo 51;
 - poteri derivanti dal programma generale di attività associativo triennale ed annuale per il livello di mandato specificatamente previsto;
 - poteri derivanti dallo specifico piano di attività - e relativo bilancio preventivo - per l'esercizio successivo predisposti da cia-

scuna articolazione territoriale entro l'anno solare precedente e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite della Sede Nazionale, per i contenuti ed entro i limiti di mandato in cui il suddetto piano e bilancio preventivo vengono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- ulteriori poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale, con proprio atto generale o specifico, attribuisca di volta in volta, ritenendolo necessario ovvero utile ai fini associativi.

Nell'ambito dei poteri di cui sopra spetta alle articolazioni territoriali - con riferimento rispettivamente alle figure del Presidente Provinciale e del Presidente del Coordinamento Regionale come indicato all'articolo successivo - la rappresentanza dell'Associazione nel territorio e la firma sociale, con esclusione di quei poteri ed attribuzioni che per Legge, Statuto, Regolamento siano espressamente riservati ad organi associativi e da questi non delegabili.

Art. 51 - Al Consiglio Direttivo Provinciale ed al Coordinamento Regionale, oltre ai poteri derivanti dal programma generale associativo e dal mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui all'articolo precedente, competono in via originaria tutti quei poteri necessari ad assicurare il normale ed adeguato funzionamento rispettivamente della Sezione Provinciale e del Coordinamento Regionale, secondo gli indirizzi gestionali della Sede Nazionale, avuto particolare riferimento,

- a. alla individuazione, reperimento e acquisizione della disponibilità della sede associativa territoriale esclusi atti di acquisto o costitutivi di diritti reali ed in ogni caso nei limiti di impegno economico o finanziario e di durata stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. alla conduzione, gestione, manutenzione, conservazione, della sede associativa territoriale anche per quanto attiene la sottoscrizione di contratti ed impegni relativi alle utenze ed all'esercizio in condizioni di sicurezza e appropriatezza;
- c. all'acquisto di beni strumentali il cui costo possa essere integralmente ammortizzato nel corso dell'esercizio di acquisizione o comunque ricompresi nei limiti per natura e per importo fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d. all'acquisto dei beni di consumo, prodotti, materie, funzionali all'esercizio delle attività normalmente svolte rispettivamente dalle Sezioni Provinciali e dai Coordinamenti Regionali per quanto previsto dal Regolamento associativo e nel programma di attività generale e specifico;

STATUTO

- e.** alla gestione del personale, anche somministrato, e dei rapporti di collaborazione parasubordinata, nonché di tirocinio e similari facenti capo rispettivamente alla Sezione Provinciale ed al Coordinamento Regionale, il cui impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto della vigente normativa e delle direttive interne in materia;
- f.** alla attivazione, mantenimento e gestione dei rapporti di collaborazione professionale e dei rapporti di fornitura e somministrazione di servizi, nonché di appalto, nei limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la realizzazione del programma generale e specifico e dei poteri originari di cui al presente articolo al Presidente Provinciale ed al Presidente del Coordinamento Regionale competono rispettivamente, con riferimento alla Sezione Provinciale ed al Coordinamento Regionale:

- la rappresentanza associativa nel territorio e la firma sociale;
- l'esercizio dei poteri di firma, disgiuntamente con il Tesoriere Provinciale nel caso della Sezione Provinciale, su quei conti correnti bancari e postali la cui attivazione sia stata preventivamente deliberata rispettivamente dal Consiglio Direttivo Provinciale e dal Coordinamento Regionale ed autorizzata dalla Sede Nazionale nelle figure a ciò delegate.

È in ogni caso escluso dai poteri di cui sopra l'esercizio di azione giudiziaria di qualsivoglia natura e la assunzione di impegni che esulino dalla normale gestione delle attività della Sezione Provinciale e del Coordinamento Regionale o che comportino, per la natura, durata, caratteristiche, obbligazioni non proporzionate alla operatività della singola Sezione / Coordinamento Regionale.

Art. 52 - La costituzione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali sono disciplinati dal Regolamento.

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - ONLUS

Art. 53 - L'Associazione svolge la propria attività in modo coordinato con quella della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus, con la quale costituisce una medesima ed unitaria struttura ai sensi dell'art. 10 sub d) D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 54 - L'Associazione potrà assegnare, senza limitazione alcuna, alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla beni mobili o immobili, partecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale, ove occorra, delega il Presidente Nazionale alla stipulazione ed all'esecuzione degli atti a ciò finalizzati.

L'Associazione è tenuta a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia pervenuto e che, per sua natura o in conformità al titolo, sia destinato allo svolgimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attività di ricerca e studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie similari, nonché sui temi ad essa correlati.

Nei casi previsti nel comma precedente, gli atti finalizzati al trasferimento dei beni o dei fondi in favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla sono compiuti dal Presidente Nazionale senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 55 - Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale l'Associazione può coinvolgere in talune delle attività preordinate al perseguimento dei fini istituzionali – come risultanti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto - la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, sempre che rientrino fra gli scopi statutari di quest'ultima. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività trasferite.

Art. 56 - L'Associazione può ricevere dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla trasferimenti di beni mobili o immobili, fondi, finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, finalizzati al perseguimento dei propri scopi statutari.

Art. 57 - L'Associazione può fornire o richiedere alla Fondazione Ita-

STATUTO

liana Sclerosi Multipla assistenza, servizi o attività di coordinamento e supporto organizzativo, ivi compresa la messa a disposizione delle rispettive strutture e, nei limiti consentiti dalla legge, del rispettivo personale. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, stabilire dette modalità di collaborazione.

Art. 58 - L'Assemblea Generale dell'Associazione provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla secondo quanto previsto nello Statuto della Fondazione stessa. I candidati alla carica di amministratori della Fondazione sono indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto della Fondazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a presentare all'Assemblea Generale, oltre ai candidati scelti autonomamente dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, anche quelli proposti dal Comitato Scientifico, oppure da almeno 3 Consigli Direttivi Provinciali di Sezione Provinciale o 10 Delegati. Non possono essere candidati coloro che si trovino nella situazione di inleggibilità o incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi come definiti agli articoli 17 e 18 del presente Statuto, ad eccezione della lettera e) dell'articolo 17 dello Statuto.

Art. 59 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere il proprio voto per un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.

Art. 60 - L'Assemblea Generale esercita gli altri poteri di controllo sulla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, così come stabiliti nel relativo Statuto.

Art. 61 - In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvede ad individuare l'Ente che dovrà subentrare nell'esercizio delle funzioni che lo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla attribuisce agli organi dell'Associazione.

NORME FINALI

Art. 62 - L'Associazione è costituita senza limiti di durata. Qualora si verifici una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, i beni della Associazione, una volta compiuta la liquidazione, saranno interamente devoluti secondo la volontà dell'Assemblea Generale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co.190 della Legge 23 dicembre 1996, n°. 662 alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla o ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e/o Organizzazioni di Volontariato che perseguano i medesimi fini della Associazione o comunque fini analoghi a partire da quelle che risultino ad AISM stessa affiliate, coordinate o collegate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

Art. 63 - Le modifiche allo Statuto e/o al Regolamento sono adottate, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, dall'Assemblea Generale, su proposta di una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 32 lettera e). Tale Commissione è composta per metà dei componenti, da soci designati dalla Conferenza dei Presidenti, e per l'altra metà, da componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 64 - Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Art. 65 - Il presente Statuto entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte della Prefettura competente secondo il DPR 361/2000.

REGOLAMENTO

SCLE
ROSI
MULT
iPLA
ONLUS
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

REGOLAMENTO

Art. 1 - L'Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e l'Articolazione Territoriale: Coordinamenti Regionali e Sezioni Provinciali. Essi operano, per il conseguimento delle finalità e l'espletamento delle attività associative, nella condivisione dei principi e valori del Codice Etico e nell'attuazione e rispetto delle norme statutarie e regolamentari promuovendo l'adesione e partecipazione al movimento associativo di persone che a diverso titolo condividono la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla.

Art. 2 - La Sede Nazionale è la struttura di gestione dell'Associazione di cui si avvale il Consiglio Direttivo Nazionale per la conduzione dell'Associazione stessa, delle sue risorse e del patrimonio nonché per il coordinamento, sostegno e sviluppo del movimento associativo e della rete territoriale. La Sede Nazionale si struttura in uffici nazionali e secondo necessità in uffici e funzioni decentrati sul territorio. La Sede Nazionale cura la definizione, l'attuazione e il coordinamento del programma dell'Associazione; i servizi di supporto e di coordinamento all'articolazione territoriale; il coordinamento del movimento di persone unite nella condivisione della causa associativa; i servizi nazionali di informazione, consulenza, supporto e osservatorio indirizzati in particolare alle persone con sclerosi multipla e patologie similari.

Art. 3 - Per ogni esigenza di pianificazione e controllo, organizzazione, amministrazione, nonché di carattere tecnico, l'articolazione territoriale fa riferimento alla Sede Nazionale da cui riceve i necessari e opportuni indirizzi gestionali, e partecipa alle iniziative comuni promosse e coordinate dalla Sede Nazionale stessa sulla base dei programmi di attività associativi e degli indirizzi, linee guida, politiche, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, cui compete fissare anche le modalità di eventuale partecipazione ai costi dei servizi fruiti dalle singole Sezioni Provinciali e Coordinamenti Regionali. La Sede Nazionale sulla base delle esigenze espresse dalla articolazione territoriale provvede ad interessare ed attivare le persone e le funzioni competenti in materia, anche non appartenenti stabilmente alla propria struttura.

SOCI

Art. 4 - Fatto salvo il concetto che il socio è tale in relazione all'Associazione nel suo complesso, la volontà di iscriversi all'Associazione si esprime attraverso domanda di iscrizione all'Associazione, formulata nelle previste modalità ed accompagnata dal contestuale versamento della rispettiva quota associativa. Ogni socio fa riferimento, in base alla propria residenza anagrafica, alla Sezione nella cui provincia è residente. È consentito, in deroga a quanto sopra il riferimento ad altra Sezione Provinciale nel caso di:

- a. diverso effettivo domicilio;
- b. diversa sede di lavoro;
- c. maggiori difficoltà a condurre vita associativa presso la propria Sezione, rispetto ad altra più vicina;
- d. fruizione di servizi associativi presso una Sezione diversa da quella di residenza.

A fronte di istanza motivata del socio da inoltrare alla Sede Nazionale ed alle Sezioni interessate, in cui questi dichiara l'esistenza di almeno una delle suddette situazioni, in tal caso non è necessario il nulla osta da parte della Sezione Provinciale di residenza e la Sede Nazionale provvederà in automatico all'attribuzione del socio alla Sezione Provinciale indicata, a condizione che tale attribuzione non pregiudichi l'esistenza della Sezione Provinciale di residenza facendo venire meno il numero minimo di 26 soci previsto dal Regolamento.

Art. 5 - Le persone residenti in province in cui non esista Sezione Provinciale sono soci dell'Associazione genericamente intesa, fatto salvo quanto sopra indicato. Le persone residenti in altri Stati possono divenire soci dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale ne abbia verificato i requisiti. Essi afferiscono all'Associazione generalmente intesa.

Art. 6 - Salvo diversa ed esplicita indicazione da parte del socio, la quota associativa si riferisce all'anno solare in corso. È però possibile regolarizzare in anticipo la propria posizione di socio versando la relativa quota per l'anno successivo. Non possono peraltro essere presi in considerazione versamenti di quote associative con valore retroattivo, fatta salva la possibilità di tempestiva integrazione successiva, entro l'anno solare di riferimento, della somma mancante al raggiungimento della quota associativa rispetto a quanto in precedenza versato a tale titolo.

REGOLAMENTO

Art. 7 - I nuovi soci acquisiscono tale qualifica, all'atto dell'iscrizione nell'apposito Libro Soci, gestito dalla Sede Nazionale anche con supporti informatici, trascorso il termine di sessanta giorni dalla data della domanda di iscrizione. Il Libro Soci è l'unico riferimento ufficiale per l'identificazione dei soci, in conformità con la legislazione vigente. Le Sezioni trasmettono mensilmente alla Sede Nazionale i dati relativi alle iscrizioni dei soci unitamente alle relative quote di iscrizione.

Art. 8 - L'espulsione del socio è deliberata per gravi motivi ed ha carattere definitivo. Può riscontrarsi ipotesi di ricorrenza di gravi motivi nei seguenti casi, indicati a mero titolo esemplificativo:

- a. condanna penale passata in giudicato per delitti non colposi, ritenuti rilevanti ai fini associativi secondo il vincolante parere del Collegio dei Proviviri e per cui non sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Proviviri;
- c. l'aver operato in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi o comunque con grave violazione dei principi del Codice Etico qualora dall'operato stesso possa derivare pregiudizio di immagine o patrimoniale o di qualsivoglia altra natura alla Associazione;
- d. non condivisione dei fini statutari, denigrazione dell'Associazione, dei suoi rappresentanti e dei suoi programmi e attività;
- e. diffusione di informazioni riservate, relative a persone con sclerosi multipla e patologie similari ed alle loro famiglie nonché di quelle relative alle attività associative, qualora tale comportamento, anche avuto riguardo all'intenzionalità della condotta ed alle specifiche circostanze, possa concretamente determinare rilevante pregiudizio ai singoli o alla Associazione.

Per i casi di cui alle lettere a), b) il parere dei Proviviri può anche essere formulato con riferimento a situazioni generali; per i casi di cui alle lettere c), d) ed e) è comunque richiesto il parere del Collegio dei Proviviri con riferimento al caso specifico.

Art. 9 - Nel caso di apertura di procedimenti relativi a delitti non colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi e per cui non sia intervenuta riabilitazione e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 8 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sospendere in modo motivato il socio dalla carica ricoperta per il periodo di tempo strettamente necessario a valutarne la relativa posizione, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento nel caso in cui tali situazioni si riferiscano a Consiglieri Nazionali o altri soci ricoprenti cariche a livello nazionale.

Art. 10 - Negli stessi casi di cui all'articolo 8 del presente Regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di deliberare in modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta anche all'interessato, la cessazione dalla carica ricoperta, qualora, una volta acquisiti gli elementi atti a valutarne la rispettiva posizione, non venga assunta delibera di espulsione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente Regolamento nel caso di cariche nazionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale inoltre ha facoltà di deliberare per gravi motivi, in modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta anche all'interessato, la cessazione dalla carica ricoperta a livello provinciale o regionale nel caso in cui il socio che la ricopra non si dimostri in grado di esercitare efficacemente e con competenza il proprio ruolo nel dare pratica attuazione allo Statuto, al Regolamento, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale nonché disattenda ripetutamente o comunque con carattere di gravità i principi alla base del Codice Etico associativo e relative Carte dei valori.

Art. 11 - Quando ricorrano le situazioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di disporre in modo motivato la non ammissione alle cariche associative. Nei casi in cui tali situazioni si riferiscano a soci che abbiano presentato candidature a cariche nazionali, ed in ogni caso quando si configuri una situazione di perdurante conflitto con gli interessi dell'Associazione, è necessario il parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Proviviri. Per quanto attiene le cause di incompatibilità, ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dagli articoli 17 e 18 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale riceverà le eventuali segnalazioni dai Consigli Direttivi Provinciali incaricati della verifica di insussistenza di tali cause a livello provinciale.

Art. 12 - Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, risulti coinvolto un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o altro socio ricoprente una carica a livello nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale stesso ha facoltà di proporre la cessa-

REGOLAMENTO

zione dalla carica nonché l'espulsione all'Assemblea Generale, cui compete in via esclusiva l'assunzione della relativa delibera secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 34 dello Statuto. Nel solo caso di apertura di procedimenti relativi a delitti non colposi, è facoltà dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale adottare delibera di sospensione dalla carica ricoperta del Consigliere Nazionale o di altro socio ricoprente carica nazionale senza parere del Collegio dei Probiviri. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 8 del Regolamento è invece richiesto, per l'assunzione ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale di deliberazione di sospensione del Consigliere Nazionale o altro socio ricoprente carica nazionale, parere del Collegio dei Probiviri obbligatorio e vincolante.

Art. 13 - In caso di controversie insorte fra gli organi dell'Associazione, fra i soci e l'Associazione e/o i suoi organi o nell'ambito dei soci, di cui all'art. 42 dello Statuto, il soggetto che intenda agire deve rivolgersi per iscritto al Collegio dei Probiviri presso la Sede Nazionale. Il Collegio dei Probiviri entro i successivi trenta giorni convoca le parti con mezzi idonei. Nel caso in cui una delle parti non si presenti o, in sede di riunione, non sia possibile giungere ad una amichevole composizione della controversia, il Collegio dei Probiviri constata il fallimento del tentativo dandone evidenza in specifico verbale. In tale ipotesi il soggetto interessato potrà procedere ad adire il Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto.

Art. 14 - I soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto conto delle eventuali indicazioni delle Sezioni Provinciali. La qualifica di socio onorario è un'attribuzione di prestigio, che indica la grande disponibilità e la piena condivisione delle finalità e dello spirito dell'Associazione da parte di tale socio. La qualifica di socio onorario può essere attribuita soltanto alle persone fisiche, non a cariche politiche, amministrative, economiche o ad enti, istituzioni, aziende, ecc. Possono divenire soci onorari le persone che abbiano fattivamente contribuito in modo significativo alla soluzione di problemi connessi alla sclerosi multipla o favorito in modo determinante la crescita dell'Associazione. L'impegno dei soci onorari deve andare oltre le competenze e attività professionali e non deve rivestire carattere di occasionalità. Le Sezioni Provinciali che desiderano sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi di possibili soci onorari da proporre all'Assemblea Generale, devono far pervenire relazione dettagliata delle

motivazioni entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, per il periodo di validità della qualifica.

Art. 15 - L'esercizio della carica avviene a titolo strettamente personale. Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto e Regolamento non è prevista la rappresentanza nello svolgimento delle cariche associative. I membri dell'organo collegiale entrano in carica all'atto della elezione o nomina ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dall'organo la relativa deliberazione, a fronte di volontà di subentro preventivamente o contestualmente espressa dal subentrante. Gli organi collegiali ed i Commissari eventualmente nominati durano in carica sino al subentro dei nuovi organi. Le dimissioni dalle cariche hanno carattere unilaterale recettizio e sono efficaci nel momento in cui giungono all'organo destinatario delle stesse. Le persone che ricoprono cariche associative provvedono alle funzioni ed adempiono i compiti loro affidati secondo la diligenza specifica richiesta dalla natura della carica e dalle caratteristiche dell'Associazione, verso cui rispondono secondo le norme del mandato, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con particolare riferimento alla corretta conduzione economico-amministrativa ed alla conservazione del patrimonio, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità prevista dalle Leggi e dalla normativa vigente. Le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative sono definite in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il vincolante parere del Collegio dei Probiviri per quanto attiene l'accesso alle cariche associative nazionali. L'elezione degli organi collegiali ha luogo in presenza di un numero di candidature pari almeno alla metà dei componenti dell'organo stesso (8 per il Consiglio Direttivo Nazionale, 5 per il Consiglio Direttivo Provinciale). Nell'ipotesi in cui gli organi risultino composti in numero inferiore ai componenti statutari e/o regolamentari, sarà cura dello stesso organo provvedere ad attivare entro il periodo previsto nel presente Regolamento – tenuto conto del numero di componenti mancanti - le procedure per l'integrazione dell'organo. Per favorire la più ampia rappresentatività del corpo associativo all'interno degli organi della Associazione, il numero di preferenze esprimibili da parte dei votanti è pari ad un massimo di 2/3 del totale dei componenti dell'organo, fatta salva la possibilità di esprimere un numero illimitato di preferenze per la lista aggiuntiva dei Delegati di cui al presente Regolamento. Per ricoprire una carica

REGOLAMENTO

associativa è necessario aver ricevuto un numero di voti pari almeno al 10% dei votanti.

Art. 16 - Fatti salvi i poteri di revoca dalla carica conferiti al Consiglio Direttivo Nazionale ed all'Assemblea Generale, la decadenza è pronunciata in modo motivato dallo stesso organismo che ha conferito la carica. La decadenza da qualsiasi carica associativa può avvenire:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca motivata da parte dell'organismo che ha conferito il mandato;
- c. per mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno.

Nel caso di dimissioni, che hanno efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza dell'organo cui sono indirizzate, nonché di mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno, la decadenza viene pronunciata, ai fini della certezza di composizione dell'organo e della tempestività dell'eventuale subentro, entro la prima riunione successiva dell'organo di appartenenza.

Art. 17 - Le persone che ricoprono cariche associative non possono percepire retribuzione o compenso dall'Associazione o da Ente Pubblico o da privati, per svolgere attività all'interno dell'Associazione, in quanto le cariche associative sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale per ogni singola categoria di spesa.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 18 - Il Presidente Onorario resta in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente Onorario è invitato e può in ogni caso intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale in qualità di uditore/consulente.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 19 - Le riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate nei tempi statutari mediante comunicazione scritta, anche mediante fax o in via telematica, presso i recapiti comunicati dagli stessi componenti all'atto della accettazione o successivamente.

Art. 20 - Per l'attuazione dei fini statutari il Consiglio Direttivo Nazionale si può avvalere dell'opera di Commissioni. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire apposite Commissioni per lo studio e l'elaborazione di proposte di attività o iniziative, nonché per l'attuazione di programmi di attività dell'Associazione.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad inviare alle Sezioni che ne facciano richiesta estratto sintetico dei verbali delle proprie riunioni. Almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale, provvede a trasmettere alle Sezioni Provinciali la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, potendo provvedere a tale adempimento anche mediante collocazione nell'apposita piattaforma informativa interna. Le Sezioni Provinciali hanno l'obbligo di portare a conoscenza i propri Delegati sia della convocazione dell'Assemblea Generale che dei contenuti della stessa; del pari è fatto obbligo a ciascun Delegato di prendere conoscenza del materiale assembleare osservando la dovuta riservatezza nell'uso e conservazione dello stesso.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo Nazionale pronuncia o delibera la decadenza dei Consiglieri Nazionali nei casi previsti e provvede alla sostituzione dei Consiglieri Nazionali, decaduti per qualunque ragione, secondo la graduatoria dei non eletti alla precedente Assemblea Generale elettiva, nel rispetto delle norme statutarie. Il subentro avviene nel caso di decadenza di Consiglieri Nazionali attraverso l'ingresso nella carica dei candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti, garantendo comunque la quota di un terzo di persone con sclerosi multipla. In caso di esaurimento della graduatoria dei candidati non eletti l'Assemblea Generale provvede nel corso della prima riunione all'elezione dei Consiglieri Nazionali mancanti. Tale adempimento dovrà avere luogo entro i successivi sei mesi qualora vengano a mancare quattro o più posizioni. Nel caso in cui otto o più Consiglieri eletti dall'Assemblea venissero simultaneamente a mancare per

REGOLAMENTO

qualunque ragione decada l'intero Consiglio Direttivo Nazionale e dovrà essere convocata una nuova Assemblea Generale elettiva.

Art. 23 - È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale invitare i Ministeri e le Istituzioni competenti per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, a nominare esperti o tecnici che in rappresentanza degli Enti stessi cooperino con l'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 24 - Il Consigliere Nazionale, oltre ai compiti collegiali previsti,

- a. partecipa ad eventuali commissioni / comitati / gruppi di lavoro, attenendosi agli indirizzi e direttive ricevute dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. attua i mandati eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale anche tramite la Giunta Esecutiva Nazionale;
- c. su designazione del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa al Coordinamento Regionale favorendo la congruenza delle attività programmate e svolte dal Coordinamento Regionale medesimo rispetto ai complessivi indirizzi strategici dell'Associazione.

Per ciascuna delle funzioni e mandati sopra elencati il Consigliere Nazionale provvede a fornire al Consiglio Direttivo Nazionale adeguata reportistica ed informativa sul proprio operato.

CONFERENZA DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA

Art. 25 - La Conferenza è composta dalle persone con sclerosi multipla rappresentanti delle Sezioni, una per ciascuna Sezione, individuata nel seguente modo: il Consigliere Provinciale con sclerosi multipla che abbia ricevuto il maggior numero di voti; in caso di impedimento di questi, il Consigliere Provinciale con sclerosi multipla occupante in graduatoria la posizione immediatamente successiva; in via di ulteriore subordine, in caso di mancanza di Consiglieri Provinciali con sclerosi multipla che possano prendere parte alla Conferenza, altro socio con sclerosi multipla incaricato di volta in volta dal Consiglio Direttivo Provinciale. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione dell'Assemblea Generale, su convocazione del Presidente della Conferenza stessa e/o del Presidente Nazionale. La Conferenza può essere aperta, senza diritto di voto, alla

partecipazione delle persone con sclerosi multipla o patologie similari unite nel movimento associativo favorendo la più ampia rappresentatività delle stesse a prescindere dalle condizioni di genere, età, grado di disabilità, condizioni personali e sociali.

Art. 26 - Entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio in cui hanno luogo i rinnovi delle cariche provinciali la Conferenza provvede a nominare al proprio interno, tra i Consiglieri Provinciali intervenienti con sclerosi multipla, il Presidente della Conferenza, che rimane in carica per lo stesso periodo di durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale eletto nello stesso esercizio, ed è rieleggibile. Il Presidente della Conferenza ha il primario compito di presiedere i lavori della Conferenza ponendosi come elemento di continuità e collegamento, per il mandato in cui riveste l'incarico, tra le diverse riunioni e sessioni di lavoro, anche con riferimento a eventuali incontri territoriali di cui all'articolo seguente.

Art. 27 - La Conferenza può indire riunioni anche con limitata valenza geografica; i verbali delle riunioni della Conferenza sono redatti a cura di un Segretario di volta in volta nominato e sono firmati dal Presidente e dal Segretario; copia di detti verbali devono essere inviati a tutti i componenti della Conferenza presso le Sezioni di riferimento o con modalità equipollente ed al Consiglio Direttivo Nazionale. Gli atti della Conferenza possono essere portati a conoscenza delle persone con sclerosi multipla o con patologie similari unite nel movimento associativo, ancorché non partecipanti allo specifico incontro, con le forme e modalità più opportune, secondo la valutazione del Presidente della Conferenza di concerto con il Presidente Nazionale.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 28 - I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile, garantendo l'approccio interdisciplinare alla tematica specifica. Per la selezione dei componenti del Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo Nazionale si può avvalere della consulenza della Giunta Esecutiva del Comitato stesso.

Art. 29 - Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate e presiedute dal Presidente Nazionale.

REGOLAMENTO

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà, valutando eventuali situazioni e/o comportamenti e/o situazioni di conflitti di interesse che ne determinino le condizioni, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'incompatibilità alla nomina nel Comitato Scientifico, nonché di provvedere in ogni momento alla revoca del mandato.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo Nazionale indica periodicamente i compiti specifici da affidare al Comitato Scientifico per l'attuazione dei fini statutari. Il funzionamento del Comitato Scientifico è regolato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 32 - La Giunta Esecutiva del Comitato Scientifico è composta da componenti di detto Comitato, da cinque a nove, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentite le proposte del Comitato stesso. Tale Giunta assolve i compiti ad essa affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico anche favorendo il collegamento con il Comitato Scientifico FISM per quanto utile e opportuno e, fra una riunione e la successiva del Comitato Scientifico, agisce in nome del Comitato stesso. Inoltre provvede a stilare un rapporto annuale sugli argomenti e sulle tematiche oggetto della propria attività nonché su quelle materie indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Coordinamenti Regionali

Art. 33 - Il Coordinamento Regionale è costituito dalle Sezioni Provinciali, nell'ambito della stessa Regione e deve essere costituito quando sono esistenti almeno due Sezioni.

Art. 34 - Il Coordinamento Regionale svolge quelle funzioni ed attività territoriali che per loro natura e per il quadro istituzionale vigente necessitano o richiedono un approccio a livello regionale piuttosto che provinciale, rispetto alle quali le Sezioni Provinciali svolgono funzioni accessorie e complementari, e comunque rispettose delle prerogative attribuite dal presente Regolamento al Coordinamento Regionale. Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento e per le funzioni e materie di competenza, i Coordinamenti Regionali hanno piena competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello geografico rispetto all'intero territorio regionale.

Art. 35 - Il Coordinamento Regionale - nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, del programma strategico triennale e del programma generale annuale di attività associativa, nonché in attuazione degli indirizzi gestionali forniti dalla Sede Nazionale:

- a. si rapporta all'Ente Regione e in tale veste partecipa alla programmazione, attuazione, monitoraggio delle politiche nelle materie di interesse associativo di rilevanza regionale con particolare riferimento alle politiche sanitarie socio-sanitarie e sociali ed alle materie della rappresentanza ed affermazione dei diritti in un'ottica di sussidiarietà, assicurando una rappresentanza unitaria dell'Associazione sul territorio;
- b. cura la programmazione, attuazione, monitoraggio di interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione di rilievo regionale;
- c. promuove i rapporti con le reti ed organizzazioni di disabili, del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e più in generale del terzo settore attive nella regione e di rilievo sovraprovinciale;
- d. cura la programmazione, attuazione e monitoraggio di iniziative nazionali che richiedano o prevedano una realizzazione a livello regionale;
- e. predispone proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
- f. esercita i poteri delegati ed originari attribuiti alla articolazione territoriale dallo Statuto, nei limiti ed alle condizioni nello stesso previsti;
- g. cura la programmazione, attuazione e monitoraggio di progetti, programmi, iniziative, attività che le Sezioni appartenenti al Coordinamento Regionale, o parte di esse, decidano di svolgere in modo coordinato attraverso il Coordinamento stesso.

Art. 36 - Il Coordinamento Regionale, allo scopo di realizzare le funzioni ed attività di pertinenza, come definite nello Statuto e Regolamento, opera in coerenza e collegamento, per quanto attiene le attività e funzioni di rilievo regionale, con i piani operativi delle Sezioni Provinciali che lo costituiscono.

Art. 37 - Il Coordinamento Regionale è composto dai rappresentanti al Coordinamento Regionale di ogni Sezione Provinciale esistente nella Regione. Ai lavori del Coordinamento partecipa altresì, con funzioni di indirizzo e collegamento strategico, un Consigliere Nazionale desi-

REGOLAMENTO

gnato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Provinciale di ogni Sezione nomina al suo interno per l'intera durata del mandato il rappresentante al Coordinamento Regionale preferibilmente nella persona del Presidente Provinciale ovvero, in subordine, nella persona di altro Consigliere Provinciale. In caso di Sezione commissariata è il Commissario ad assumere il ruolo di rappresentante della Sezione Provinciale nel Coordinamento Regionale. In caso di due assenze consecutive del rappresentante al Coordinamento Regionale alle relative riunioni, il Coordinamento Regionale ne pronuncia la decadenza. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo Provinciale della Sezione interessata provvede nella prima riunione successiva alla nomina al proprio interno di altro rappresentante. In caso di impedimento temporaneo del Consigliere Nazionale componente del Coordinamento Regionale partecipa alla riunione altro Consigliere Nazionale designato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni tre anni, nel corso della prima riunione successiva al rinnovo delle cariche provinciali, il Coordinamento Regionale provvede a eleggere il Presidente del Coordinamento Regionale da scegliersi preferibilmente al proprio interno, in via di subordine tra altri Consiglieri Provinciali delle Sezioni Provinciali di appartenenza, in via di ulteriore subordine tra soci delle stesse. La carica di Presidente del Coordinamento Regionale viene meno nel caso in cui si verifichi la cessazione dalla carica di Presidente Provinciale o Consigliere Provinciale rappresentante al Coordinamento Regionale.

Art. 38 - È previsto che Sezioni Provinciali appartenenti a territori in cui non siano costituiti Coordinamenti Regionali per mancanza del numero minimo di Sezioni o di Province intervengano alle riunioni di Coordinamenti Regionali limitrofi a seguito di decisione degli stessi con un ruolo di semplice partecipazione senza diritto di voto.

Art. 39 - La sede del Coordinamento Regionale viene decisa dalle Sezioni aderenti in località ricompresa nel territorio regionale. Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente del Coordinamento Regionale o qualora ne faccia richiesta almeno la metà delle Sezioni facenti parte del Coordinamento Regionale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica - da intendersi con riferimento alle Sezioni a quella data costituite nel territorio regionale - e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle stesse Sezioni Provinciali componenti il Coordinamento Regionale. La presenza alle riunioni del Co-

ordinamento Regionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che il Presidente del Coordinamento Regionale ed il Segretario della riunione siano compresenti presso la medesima sede e entrambi diano atto ed accertino la partecipazione della maggioranza dei componenti. Il Presidente del Coordinamento Regionale, quando non sia eletto all'interno dello stesso, non ha diritto di voto se non nei casi di parità di voto tra i componenti. In ogni caso, nelle situazioni di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Coordinamento Regionale. La posizione espressa dal Consigliere Nazionale che prende parte ai lavori del Coordinamento Regionale ha natura di parere di indirizzo e congruenza rispetto alla coerenza delle attività regionali con riguardo alle priorità strategiche ed alla programmazione generale associativa; pertanto il suo parere non può in alcun modo incidere sulla formazione della maggioranza, che va determinata con riferimento alle sole Sezioni appartenenti al Coordinamento Regionale. L'eventuale assenza del Consigliere Nazionale ai lavori del Coordinamento Regionale ovvero la mancata manifestazione di parere a sua cura non impedisce il regolare svolgimento della riunione né il processo decisionale. I verbali delle riunioni del Coordinamento Regionale devono essere inviati entro trenta giorni ai Consigli Direttivi Provinciali competenti ed al Consigliere Nazionale designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché, nello stesso termine, alla Sede Nazionale.

Art. 40 - Il Coordinamento Regionale predispone ogni anno entro i primi 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio la relazione ed il rendiconto economico sull'attività dell'anno concluso, nonché, entro la fine dell'anno, il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo; copia di tali documenti deve essere inviata alla Sede Nazionale. Le delibere del Coordinamento Regionale in attuazione del programma generale di attività associativa nelle materie di propria pertinenza sono pienamente impegnative per le Sezioni Provinciali di appartenenza sia in termini di indirizzo strategico, che di pianificazione operativa, che di destinazione ed impiego delle risorse.

Art. 41 - Le spese correnti di funzionamento della struttura, da intendersi come quelle necessarie per l'esistenza stessa del Coordinamento Regionale, vengono sostenute da tutte le Sezioni Provinciali e ripartite tra esse in parti uguali. Rientrano nelle spese correnti di funzionamento del Coordinamento, a mero titolo esemplificativo, quelle

REGOLAMENTO

di conduzione e manutenzione ordinaria della sede, le spese generali - quali postali, telefoniche, cancelleria - il costo del personale e degli operatori impegnati presso la struttura.

Quanto alle ulteriori spese inserite nel bilancio preventivo e comunque deliberate dal Coordinamento Regionale, le stesse vengono ripartite tra le Sezioni Provinciali nella misura specificatamente deliberata all'interno del Coordinamento medesimo, di norma sulla base di una quota fissa atta a garantire l'esistenza dell'attività o servizio ed in una quota variabile commisurata all'effettivo livello di utilizzo da parte di ciascuna Sezione Provinciale ad esso appartenente. Sono a carico delle Sezioni Provinciali le spese di partecipazione dei rispettivi rappresentanti alle riunioni del Coordinamento Regionale.

Art. 42 - Al Presidente del Coordinamento Regionale è affidata la responsabilità della tenuta dei registri contabili e la conservazione della documentazione relativa. Il Presidente del Coordinamento Regionale su mandato del Coordinamento stesso provvede all'amministrazione ed alla gestione dei fondi destinati al finanziamento di progetti o iniziative specificatamente a carattere regionale. Ogni fondo ricevuto dal Coordinamento Regionale e non utilizzato per le su indicate motivazioni rimane in capo al Coordinamento stesso, che ne fa uso nel rispetto dei vincoli di destinazione, salva la possibilità di impiego per diverso progetto o iniziativa indicata nel bilancio preventivo coerente con tali eventuali vincoli. In ogni caso le risorse del Coordinamento Regionale dovranno essere proporzionate alle attività svolte ed ai programmi di attività annuali, allo scopo di evitare immobilizzazioni immotivate di risorse.

Il Presidente del Coordinamento Regionale,

- a. presiede le riunioni del Coordinamento Regionale medesimo;
- b. vigila affinché siano osservate le norme statutarie, regolamentari, politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del Coordinamento Regionale garantendo un collegamento del Coordinamento Regionale con la Sede Nazionale anche con riferimento alle figure incaricate di agire sul territorio specifico;
- d. coordina e gestisce il personale ed i collaboratori in forza al Coordinamento Regionale;
- e. assicura il pieno rispetto presso il Coordinamento Regionale, in ragione delle specifiche attività svolte e delle risorse e beni gestiti, dei

modelli organizzativi e di gestione adottati dall'ente, del Codice Etico e relative Carte dei valori, degli adempimenti posti a carico dell'ente quale titolare di dati, datore di lavoro, o comunque di qualsivoglia altra disposizione cogente ai sensi di legge;

- f. sovrintende all'attuazione delle indicazioni del Coordinamento Regionale.

Spetta al Coordinamento Regionale valutare, in correlazione con i propri volumi di attività, l'eventuale nomina di Tesoriere del Coordinamento Regionale da individuarsi a cura dei componenti del Coordinamento Regionale tra uno dei Tesorieri Provinciali delle Sezioni di appartenenza. Resta inteso che l'eventuale Tesoriere Regionale non fa parte del Coordinamento Regionale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Sezioni Provinciali

Art. 43 - Le Sezioni Provinciali hanno per territorio di riferimento il territorio della Provincia o il territorio di una costituenda Provincia, purché la sua costituzione sia già stata decisa dagli organismi politici competenti.

Art. 44 - Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento le Sezioni Provinciali hanno piena competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello geografico rispetto all'intero territorio provinciale. Nell'ottica di reciproca collaborazione tra Sezioni Provinciali, le stesse possono concordare che lo svolgimento di talune attività associative nel proprio territorio venga affidato o co-affidato a Sezione Provinciale diversa da quella competente territorialmente, che in ogni caso dovrà agire in modo integrato con la Sezione Provinciale di riferimento territoriale. Tale collaborazione potrà essere sviluppata sulla base di specifici accordi ed intese, da portare a conoscenza per quanto utile e necessario della base associativa territoriale e delle stesse persone con sclerosi multipla o patologie similari.

Art. 45 - Fatte salve le limitazioni di legge, le Sezioni Provinciali, sotto l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari, dei principi e valori esplicitati dal Codice Etico, delle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché degli indirizzi gestionali della Sede Nazionale, provvedono alla gestione

REGOLAMENTO

associativa sul territorio. Esse non possono darsi norme regolamentari in contrasto con lo Statuto, con il Regolamento, con il Codice Etico, e con le politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni suddette.

Art. 46 - Le Sezioni Provinciali, nel perseguire i fini associativi, e nell'ambito delle attività previste all'articolo 5 e 6 dello Statuto, anche attraverso forze di volontariato del territorio e con il coinvolgimento e la valorizzazione di persone che a diverso titolo risultino unite nel movimento associativo:

- a. promuovono e curano i contatti con le persone con sclerosi multipla e patologie similari, i loro familiari, i soci, i volontari e quanti si interessano al problema;
- b. promuovono ogni attività utile per il miglioramento della qualità di vita e dell'inclusione sociale delle persone con sclerosi multipla e con patologie similari e nella rappresentanza, affermazione e tutela dei loro diritti;
- c. danno pratica attuazione alla realizzazione del programma generale di attività annuale dell'Associazione ed al programma strategico triennale;
- d. svolgono opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei media e degli Enti e Istituzioni del territorio;
- e. promuovono i rapporti con le reti ed organizzazioni di disabili, del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e più in generale del terzo settore attive a livello provinciale;
- f. coordinano l'attività di eventuali Gruppi Operativi costituiti nel territorio provinciale.

Art. 47 - Per la costituzione di una nuova Sezione Provinciale, ove siano iscritti almeno ventisei Soci, o comunque quando ne ravvisi le condizioni, il Presidente Nazionale nomina un Incaricato.

Art. 48 - Se una Sezione Provinciale non è costituita da un numero minimo di ventisei Soci, o non mantiene uno o più dei requisiti minimi di attività di cui all'articolo seguente, viene dichiarata chiusa dal Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma seguente, e il Presidente Nazionale provvede, se ne esistono le condizioni, a nominare un nuovo Incaricato.

Nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti di seguito elencati sia ascrivibile a temporanee condizioni di difficoltà organizzativa e gestionale e non sia indice di una inoperatività strutturale, il

Consiglio Direttivo Nazionale potrà valutare di caso in caso la singola situazione ed adottare i provvedimenti di volta in volta più opportuni, in primo luogo in termini di supporto organizzativo ed affiancamento alla Sezione Provinciale. Soltanto nei casi in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti minimi di attività, pur non essendo di tale gravità da comportare la chiusura della Sezione Provinciale, presenti comunque caratteri di rilevante gravità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà assumere, motivandolo, provvedimento di commissariamento.

Art. 49 - I livelli minimi di attività delle Sezioni Provinciali consistono, oltre al rispetto del programma di attività associativo generale, in:

- a. effettuazione del Congresso annuale dei Soci, in cui vengano presentati e discussi rendiconto dell'esercizio e bilancio preventivo, relazione di attività annuale e programma di attività annuale, da effettuarsi entro i termini previsti dal Regolamento;
- b. numero minimo di almeno 18 soci aventi titolo al voto presenti di persona in seconda convocazione ad ogni Congresso annuale dei soci ovvero, per le Sezioni Provinciali con un numero di soci pari o superiore a 50, di un numero minimo di 26 soci aventi titolo al voto presenti di persona in seconda convocazione;
- c. partecipazione a ciascuno degli eventi di rilievo nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con altre Sezioni Provinciali;
- d. apertura della sede associativa all'utenza ed alle persone interessate alla problematica della sclerosi multipla almeno in un giorno la settimana in orari definiti;
- e. rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento, e dalle direttive vincolanti del Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riguardo al tempestivo invio delle quote di iscrizione e relative ricevute alla Sede Nazionale ed al tempestivo invio alla Sede Nazionale medesima della prima nota di contabilità, che in ogni caso non potranno accusare ritardi maggiori di due mensilità;
- f. partecipazione alla Assemblea Generale e ad almeno una Conferenza dei Presidenti per anno;
- g. presidio del capoluogo della Provincia in cui insiste la Sezione Provinciale;
- h. ripiano dei debiti verso la Sede Nazionale da effettuare entro tempi congrui, e comunque, salvo eccezioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui gli stessi maturano;

REGOLAMENTO

i. partecipazione al Coordinamento Regionale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo Nazionale con specifico regolamento disciplina criteri e condizioni per l'effettivo soddisfacimento dei requisiti minimi di funzionamento sopra elencati.

Art. 50 - Nel caso in cui una Sezione Provinciale non ottemperi a quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente Regolamento, dai principi e valori esplicitati dal Codice Etico, dalle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale revoca in modo motivato il mandato e le deleghe eventualmente conferite alla Sezione Provinciale. In tali casi, per gravi motivi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la decadenza dalle singole cariche ricoperte e in presenza di gravi circostanze, sentito il Collegio dei Proibiviri, dell'intero Consiglio Direttivo Provinciale. In tale circostanza il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che:

- a. subentra nelle funzioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
- b. provvede a convocare entro sei mesi gli aventi diritto per nuove elezioni, salvo proroga motivata conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni di indizione delle elezioni;
- c. può avvalersi, per espletare il suo mandato, di persone residenti in zona.

Nel caso di commissariamento di una Sezione, decadono dalla carica i Consiglieri Provinciali, che pertanto decadono anche dalla carica accessoria di Delegato, nonché i Delegati. In tal caso il Commissario provvede ad indire entro il 28 febbraio dell'anno, il Congresso dei soci per l'elezione dei Delegati, i quali vanno eletti tra soci candidati diversi dai Consiglieri Provinciali decaduti. I Delegati così eletti rimangono in carica sino alla ricostituzione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 51 - Sono organi della Sezione Provinciale:

1. il Congresso dei Soci di Sezione;
2. il Presidente Provinciale;
3. la Giunta Esecutiva Provinciale;
4. il Consiglio Direttivo Provinciale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Sezioni Provinciali: Congresso dei Soci

Art. 52 - Il Congresso dei Soci è costituito da tutti i soci di cui all'art. 10 dello Statuto secondo le modalità dallo stesso previste, i quali, per quanto aventi titolo, vi partecipano con pari diritto di voto. Ogni socio che interviene al Congresso può essere delegato al voto da non più di un socio avente titolo. Le deleghe devono essere firmate e corredate dagli estremi di un documento di identità del socio delegante, avente diritto al voto secondo i criteri sopra esposti, ed impossibilitato ad intervenire ai lavori congressuali.

Art. 53 - Il Congresso dei Soci è convocato dal Consiglio Direttivo Provinciale; nel caso di primo Congresso elettivo dall'Incaricato. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno, salvo casi di comprovata ed oggettiva necessità in cui il Consiglio Direttivo Nazionale potrà ammettere l'effettuazione del Congresso dei Soci comunque non oltre il mese di settembre dell'esercizio. Esso può essere tuttavia convocato in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti alla Sezione.

Art. 54 - Gli estremi di convocazione del Congresso dei Soci di Sezione devono essere trasmessi alla Sede Nazionale almeno venti giorni prima dalla data di convocazione, anche tramite fax o e-mail. La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno venti giorni prima con lettera semplice; l'eventuale foglio informativo o circolare di Sezione tiene luogo di lettera semplice. In ogni caso dovrà provvedersi entro lo stesso termine ad affissione dell'avviso di convocazione presso la bacheca della Sezione Provinciale e, quando esistente, alla pubblicazione nel sito internet della Sezione. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione – da tenersi il giorno successivo - l'ordine del giorno, la scheda di delega, la scheda di candidatura (in caso di Congresso elettivo), e può essere corredata da eventuali comunicazioni o pubblicazioni.

Art. 55 - Le sedute del Congresso dei Soci di Sezione Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale o in caso di Congresso elettivo da un Consigliere Nazionale o un socio di un'altra Sezione Provinciale

REGOLAMENTO

delegati dal Presidente Nazionale. Il Congresso dei Soci di Sezione Provinciale, quando se ne presenti la necessità e sempre in caso di elezioni, nomina un Segretario, una Commissione verifica poteri ed una Commissione scrutinatrice. È compito della Commissione verifica poteri accertare anche l'identità dei soci aventi diritto al voto, anche richiedendo l'esibizione di un documento di identità.

Art. 56 - I Congressi Elettivi dei Soci si tengono ogni tre anni nell'esercizio precedente il rinnovo delle cariche nazionali. I Congressi Elettivi dei Soci si tengono altresì a seguito di commissariamenti, di chiusure di Sezioni, per la costituzione di nuove Sezioni Provinciali, per l'elezione dei Consiglieri e Delegati eventualmente mancanti. I Congressi elettivi triennali si tengono entro i termini previsti all'articolo 53 del Regolamento. Nei Congressi elettivi dei Soci di Sezione le elezioni delle cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento avvengono mediante scheda, tutelando la segretezza del voto, ed a maggioranza relativa. Le elezioni si svolgono in base ad una lista unica. Le candidature devono pervenire in Sezione Provinciale al più tardi cinque giorni prima della data di convocazione del Congresso dei Soci di Sezione e devono contenere un breve curriculum del candidato e le indicazioni di programmi ed ambiti di attività in cui intende operare. Il Consiglio Direttivo Provinciale prepara un documento di presentazione dei candidati (in base alle schede dei candidati stessi) da distribuire nel corso del Congresso. Le schede elettorali devono contenere, in ordine alfabetico, le esatte generalità dei candidati alle varie posizioni; non è prevista la possibilità di poter votare persone non indicate nella scheda elettorale.

Art. 57 - Nel caso di parità di preferenze tra due o più candidati, risulta eletto o designato chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano di iscrizione all'Associazione, e in subordine il più anziano di età.

Art. 58 - Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento, possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo Provinciale esclusivamente i candidati che abbiano ricevuto un numero minimo di preferenze pari al 10% dei voti espressi dai votanti. Sarà cura della Sezione trasmettere tempestivamente alla Sede Nazionale le schede di candidatura pervenute.

Art. 59 - Lo svolgimento dei Congressi Elettivi dei Soci è disciplinato da disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale in attuazione ed a completamento dello Statuto e Regolamento.

Art. 60 - Il Congresso dei Soci è valido in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione il Congresso delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti di persona o per delega, tenuto conto che il numero dei presenti di persona aventi diritto al voto non potrà in ogni caso essere inferiore a diciotto ovvero, per le Sezioni Provinciali con un numero di soci pari o superiore a cinquanta, a ventisei soci aventi diritto al voto.

Art. 61 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 62 - Il Congresso dei Soci:

- a. approva la relazione dell'attività svolta e il rendiconto di esercizio di Sezione presentati dal Consiglio Direttivo Provinciale; discute e approva il bilancio preventivo ed il programma di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso;
- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e gli eventuali Delegati aggiuntivi;
- c. entro il 28 febbraio dell'esercizio elegge i Delegati eventualmente mancanti;
- d. esprime eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea Generale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno.

Nel caso in cui il Congresso dei Soci non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell'esercizio, fornendone motivazione e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Provinciale, l'intero Consiglio Direttivo Provinciale decade. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che provvede ad indire nuove elezioni entro 6 mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l'indizione del Congresso elettivo.

Art. 63 - L'elezione dei Consiglieri Provinciali e dei Delegati avviene secondo i seguenti criteri:

- si procede all'elezione all'interno di una unica lista di candidati alla carica di Consigliere Provinciale dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i quali esercitano la funzione di Delegati in vir-

REGOLAMENTO

- tù della carica dagli stessi posseduta di Consigliere Provinciale, in numero pari ai delegati cui la Sezione ha diritto in funzione dei soci aventi titolo al voto iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- allo scopo di consentire la piena rappresentanza dei soci aventi titolo al voto di quelle Sezioni che abbiano titolo ad un numero di Delegati superiore a 9, e comunque assicurare un adeguato subentro nel caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Generale da parte di Consiglieri Provinciali, viene prevista una lista ulteriore per l'elezione di soli Delegati non Consiglieri Provinciali, che si vengono a collocare in graduatoria nella posizione immediatamente successiva ai Consiglieri Provinciali in carica, subentrando agli stessi in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Generale nonché aggiungendosi ad essi in caso di titolarità della Sezione ad un numero di delegati superiore a 9;
 - nel rispetto dello Statuto e del Regolamento ciascun socio titolare del diritto di voto attivo e passivo ha facoltà di candidarsi ed essere eletto in entrambe le liste (di Consigliere Provinciale e di Delegato). Resta inteso che l'accettazione della carica di Consigliere Provinciale assorbe quella di Delegato eletto nella lista specifica, essendo la carica di Delegato accessoria a quella di Consigliere Provinciale, ma non viceversa.

Art. 64 - Il numero dei Delegati, stabilito secondo le norme dello Statuto, viene aggiornato all'inizio di ogni esercizio. Conseguentemente la Sezione Provinciale, ciascun anno, avrà diritto ad un numero di Delegati in proporzione al numero dei soci aventi titolo al voto. I Consiglieri Provinciali e i Delegati aggiuntivi con diritto a partecipare all'Assemblea Generale vengono individuati in funzione della loro posizione nella graduatoria dei votati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno persone con sclerosi multipla. Qualora il numero di Consiglieri Provinciali non fosse sufficiente a designare tutti i Delegati spettanti ovvero quando la lista dei Delegati aggiuntivi eventualmente eletti non fosse comunque sufficiente a tale scopo, la Sezione convoca il Congresso dei Soci e provvede alla elezione degli ulteriori Delegati che vengono collocati in posizione successiva ai Consiglieri Provinciali ed ai Delegati eventualmente già eletti.

Art. 65 - I Delegati come sopra definiti devono partecipare personalmente all'Assemblea Generale: non è possibile trasferire ad altri l'incarico. Nel caso che un Delegato non possa partecipare all'Assemblea Gene-

rale, per comprovati motivi di salute o per legittimo impedimento, subentra (solo per quella occasione) il successivo nella lista. Se un Delegato decade dalla carica è sostituito in via definitiva dal successivo in graduatoria. Non rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale nominare a propria discrezione un Delegato sostituito.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Sezioni provinciali: Presidente Provinciale

Art. 66 - Il Presidente Provinciale viene nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo Provinciale tra soci che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, la carica di Consigliere Provinciale, fatti salvi i casi di Sezioni Provinciali neocostituite o commissariate per le quali non è richiesto tale requisito specifico. Il Presidente Provinciale sovrintende e coordina le attività della Sezione Provinciale ed ha potere di rappresentanza e la firma sociale entro i limiti stabiliti dallo Statuto.

Il Presidente Provinciale:

- a. presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
- b. vigila affinché siano osservate le norme statutarie, regolamentari, politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Sezione;
- d. sovrintende all'attuazione delle indicazioni dei Congressi dei Soci di Sezione, del Consiglio Direttivo Provinciale e nelle ipotesi d'urgenza della Giunta Esecutiva Provinciale;
- e. coordina e gestisce il personale ed i collaboratori in forza alla Sezione Provinciale;
- f. assicura il pieno rispetto presso la Sezione Provinciale, in ragione delle specifiche attività svolte e delle risorse e beni gestiti, dei modelli organizzativi e di gestione adottati dall'ente, del Codice Etico e relative Carte dei valori, degli adempimenti posti a carico dell'ente quale titolare di dati, datore di lavoro, o comunque di qualsivoglia altra disposizione cogente ai sensi di legge.

Il Presidente Provinciale non ha facoltà di assumere in proprio decisioni, che spettano al Consiglio Direttivo Provinciale o, in caso di urgenza, alla Giunta Esecutiva Provinciale.

REGOLAMENTO

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Sezioni provinciali: Giunta Esecutiva Provinciale

Art. 67 - Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, dichiara, motivandolo e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta anche all'interessato, decaduto uno o più tra Presidente, VicePresidente, Tesoriere, Segretario Provinciale, invita il Consiglio Direttivo Provinciale ad eleggere rispettivamente un nuovo Presidente, VicePresidente, Tesoriere, Segretario Provinciale. Il Presidente, VicePresidente, Tesoriere, Segretario Provinciale escluso resta in carica come Consigliere Provinciale, ma non può più assumere la carica da cui sia stato dichiarato decaduto fino a nuove elezioni provinciali.

Art. 68 - La Giunta Esecutiva di Sezione Provinciale è l'organo esecutivo della Sezione stessa ed è composto da: Presidente, VicePresidente, Tesoriere e Segretario Provinciali, le cui prerogative e responsabilità sono definite e disciplinate da specifico regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Se il Tesoriere non è Consigliere Provinciale esso non è considerato carica associativa; questi deve in ogni caso essere socio in regola con la quota associativa per tutta la durata del mandato, mandato che verrà in ogni caso a decadere nel momento in cui il Consiglio Direttivo Provinciale decada per naturale scadenza o altra causa, salvo revoca anticipata. Il Tesoriere che non sia Consigliere Provinciale prende comunque parte alle riunioni di Consiglio Direttivo Provinciale e di Giunta Esecutiva Provinciale senza diritto di voto, ma con diritto di intervento e obbligo di formulazione di pareri nelle materie di competenza. Compito della Giunta è di supportare operativamente il Presidente Provinciale nell'espletamento delle sue funzioni e di svolgere, con obbligo di rendiconto, le funzioni alla stessa affidate con delega dal Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di urgenza la Giunta Esecutiva Provinciale può adottare decisioni che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo Provinciale nella successiva riunione.

Art. 69 - La Giunta Esecutiva di Sezione Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale, viene convocata senza formalità alcuna e non redige verbali. Presenta però al Consiglio Direttivo Provinciale dettagliata relazione sulla attività svolta nei modi e tempi dallo stesso previsti. La Giunta Esecutiva Provinciale non ha autonomia economica, ogni spesa o capitolo e/o importo di spesa deve essere autorizzata dal Con-

siglio Direttivo Provinciale. Non possono far parte della Giunta Esecutiva Provinciale persone che tra di loro abbiano rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado ed affinità entro il secondo grado o comunque stretti legami familiari, come meglio specificato nel regolamento per l'accesso alle cariche associative. Ciascun socio non può ricoprire più di una carica all'interno della Giunta Esecutiva Provinciale. Ciascuna delle cariche interne alla Giunta Esecutiva Provinciale non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Sezioni provinciali: Consiglio Direttivo Provinciale

Art. 70 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito da nove membri eletti su una unica lista dal Congresso dei Soci. Il Consiglio Direttivo Provinciale risulta composto per la quota di un terzo da persone con sclerosi multipla che nella graduatoria degli eletti occupano le prime tre posizioni tra i soci candidati con sclerosi multipla votati alla carica di Consigliere Provinciale. Per la determinazione dei restanti sei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale risultano eletti, a prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla o meno, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti oltre i tre componenti con sclerosi multipla sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non vi sia tra i candidati eletti un numero minimo di almeno tre soci con sclerosi multipla, le rispettive posizioni vengono ricoperte da soci candidati che non abbiano la sclerosi multipla, secondo il maggior numero di voti ricevuti. In ogni caso condizione di accesso alla carica è l'aver ricevuto un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti. Il Consiglio Direttivo Provinciale resta in carica tre anni ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri Provinciali possono essere rieletti.

Art. 71 - Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Provinciale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed il Consiglio delibera a maggioranza degli stessi componenti effettivi. Pertanto la maggioranza viene determinata sulla base del numero dei Consiglieri effettivamente componenti il Consiglio in quel momento e non sulla base dei presenti alla riunione né sulla base della composizione idea-

REGOLAMENTO

le dell'organo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Provinciale. Le votazioni debbono essere effettuate in forma palese, salvo diversa decisione preventivamente concordata dai Consiglieri. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente Provinciale per iscritto o verbalmente almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicando anche l'ordine del giorno. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione venga effettuata per iscritto, anche via fax o telematica. Il subentro avviene nel caso di decadenza di Consiglieri Provinciali attraverso l'ingresso nella carica dei candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti, garantendo comunque la quota di un terzo di persone con sclerosi multipla. In caso di esaurimento della graduatorie dei candidati non eletti il Consiglio Direttivo Provinciale provvede ad indire le elezioni dei Consiglieri mancanti non oltre il termine del successivo congresso dei Soci. Tale termine è ridotto a sei mesi qualora vengano a mancare tre o più posizioni. Se per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo Provinciale risulta composto da meno di cinque Consiglieri, tutto il Consiglio decade. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario, che provvede ad indire nuove elezioni entro 6 mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l'indizione del Congresso elettivo.

Art. 72 - Il Consiglio Direttivo Provinciale:

- a. nel corso della sua prima seduta elegge tra i suoi componenti, ed indipendentemente dal numero dei suffragi ricevuti al Congresso elettivo dei Soci, il Presidente Provinciale, il Vicepresidente Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario Provinciale ed il rappresentante al Coordinamento Regionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare in casi particolari la designazione di un Tesoriere Provinciale scelto tra persone non componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- b. presenta ogni anno all'approvazione del Congresso dei Soci la relazione ed il rendiconto economico sull'attività dell'anno concluso, nonché il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo; copia delle relazioni deve essere inviata alla Sede Nazionale ed al Presidente del Coordinamento Regionale;
- c. è delegato e provvede, nei limiti definiti nello Statuto, alla gestione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazione alla Sezione Provinciale ed eventualmente del personale, e a tal fine ha la rappresentanza dell'Associazione nel corrispondente ambito territoriale;

- d. può pronunciare la decadenza dei Consiglieri Provinciali che, in assenza di legittimo impedimento, non intervengono a tre riunioni consecutive;
- e. invia tempestivamente al Coordinamento Regionale e, per conoscenza, alla Sede Nazionale, le proprie deliberazioni su materie che possono richiedere l'intervento dello stesso;
- f. costituisce ove opportuno Gruppi Operativi nella Provincia, ne nomina i responsabili, ne determina le competenze e l'ambito di attività.

Art. 73 - I verbali delle riunioni del Congresso dei Soci e del Consiglio Direttivo Provinciale vanno redatti su apposito registro vidimato dalla Sede Nazionale, vanno inviati in copia entro trenta giorni alla Sede Nazionale e, per le parti di interesse, al Presidente del Coordinamento Regionale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Sezioni provinciali: Gruppi Operativi

Art. 74 - La Sezione Provinciale può avvalersi per le sue varie attività di proprie emanazioni dette Gruppi Operativi. I Gruppi Operativi possono avere ambiti specifici di attività; la competenza dei Gruppi Operativi è fissata dal Consiglio Direttivo Provinciale, in base a considerazioni geografiche, temporali e di finalità. Agli stessi possono essere affidate deleghe specifiche di funzioni dal Consiglio Direttivo Provinciale, fissandone i limiti ed in ogni caso prevedendo obbligo periodico di rendiconto secondo le modalità specificate. Il Gruppo Operativo è parte integrante della Sezione Provinciale a cui dovrà sempre rendere conto. Il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il responsabile di ogni Gruppo Operativo, scegliendolo preferibilmente tra i Consiglieri di Sezione ed in ogni caso tra i soci di essa; in ogni caso è invitato a partecipare come uditor alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale stesso. È facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale revocare o modificare il mandato al Gruppo Operativo, di sostituirne il responsabile. Il mandato al Gruppo Operativo ha durata massima di tre anni e decade automaticamente ogni qualvolta cambia il Consiglio Direttivo Provinciale o il responsabile del Gruppo Operativo. Il mandato è rinnovabile e deve trovare esplicito e dettagliato riscontro sul Registro dei Verbali di Sezione, unitamente ai dati del responsabile relativo. In particolare nel corso della prima riunione di insediamento del neoletto Consiglio Direttivo Provinciale, il Consiglio Direttivo Provinciale medesimo provvede

REGOLAMENTO

all'eventuale rinnovo di mandato dei Gruppi Operativi preesistenti. In caso di decadenza del responsabile del Gruppo Operativo, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede all'eventuale rinnovo del mandato entro la prima riunione di Consiglio Direttivo Provinciale successiva. Il Consiglio Direttivo Provinciale decide, a propria discrezione, il grado di operatività del Gruppo Operativo tenuto conto dei livelli organizzativi e del complesso delle attività eventualmente già svolte dagli stessi; in ogni caso i verbali di Sezione e le registrazioni contabili di Sezione devono comprendere anche gli aspetti relativi ai Gruppi Operativi.

Art. 75 - Un Gruppo Operativo non può aprire un proprio conto corrente postale né bancario. Il responsabile del Gruppo Operativo può tuttavia essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Provinciale ad operare, anche disgiuntamente dal Presidente e Tesoriere Provinciale, su conti correnti bancari intestati alla Sezione Provinciale la cui attivazione ai sensi di Statuto sia stata preventivamente autorizzata dalla Sede Nazionale nelle figure a ciò delegate.

Art. 76 - Il Consiglio Direttivo Nazionale redige apposito manuale per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi Operativi.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Incaricato

Art. 77 - L'Incaricato per la costituzione di una nuova Sezione ha il compito di creare le condizioni per provvedere ad organizzare il primo Congresso elettivo dei Soci, entro un anno dalla sua nomina, e può farsi assistere, in tale periodo, da un Comitato Promotore da lui stesso nominato, da intendersi come gruppo informale di persone, privo di personalità giuridica.

Art. 78 - È sua competenza favorire e promuovere l'iscrizione di nuovi soci e raccogliere contributi associativi e donazioni nei limiti previsti dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Può disporre di questi fondi per sostenere le spese necessarie; deve in ogni caso rendere conto, secondo le norme previste per le Sezioni, di ogni movimento economico da lui gestito. Non è competenza dell'Incaricato organizzare servizi e prendere impegni per conto della Associazione. Il riferimento dell'Incaricato è la Sede Nazionale. I compiti del-

l'Incaricato sono fissati in un apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Costituzione di una Sezione in una nuova provincia

Art. 79 - Quando si costituisce una nuova Provincia o si modifica l'estensione territoriale di Province esistenti anche la diffusione territoriale dell'Associazione si modifica, adeguandosi. Se la Sezione Provinciale esistente perde Consiglieri, che faranno riferimento alla costituenda Sezione Provinciale, o cede ad altra Sezione Provinciale soci con qualifica di Consigliere residenti in territori passati ad altra Provincia, in numero inferiore a cinque, provvede alla loro sostituzione, chiamando al ruolo di Consigliere i Soci votati ma non eletti al precedente Congresso Elettivo. Se i Consiglieri dimissionari sono cinque o più, il Consiglio Direttivo Provinciale decade e la Giunta Esecutiva Provinciale rimane in carica per la gestione ordinaria, purché residuino tre componenti della stessa, con il compito di provvedere ad indire entro sei mesi un nuovo congresso elettivo dei Soci. Nel caso in cui non rimanga in carica la Giunta Esecutiva Provinciale nei tre componenti, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario con il compito di indire entro lo stesso termine il congresso elettivo dei Soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Provinciale decaduto, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale quando manchino le condizioni per procedere alla indizione del Congresso elettivo.

Art. 80 - La Sezione Provinciale di nuova costituzione riceverà dalle rispettive Sezioni Provinciali la metà dell'importo eccedente la quota minima associativa che ogni socio residente nella nuova Provincia ha versato alla Sezione Provinciale di provenienza. Nel caso di iniziative e manifestazioni in corso e che riguardino sia il territorio della nuova Provincia che quello della Provincia già esistente, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a normalizzare le competenze attive e passive delle rispettive Sezioni Provinciali.

Art. 81 - Alla Sezione di nuova costituzione le Sezioni di origine forniscono l'elenco dei rispettivi soci, dei simpatizzanti, sostenitori e tutte le informazioni che possano essere utili.

REGOLAMENTO

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Art. 82 - La Conferenza dei Presidenti designa la metà dei componenti della Commissione cui è demandata l'elaborazione delle proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento, che sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione viene fatta dal Presidente Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta motivata di almeno la metà più una delle Sezioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali e comunque almeno una volta all'anno. La Conferenza dei Presidenti è presieduta dal Presidente Nazionale.

Art. 83 - Le riunioni della Conferenza dei Presidenti di Sezione possono avere limitata valenza geografica a seguito di determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale. In questo caso il Presidente Nazionale nominerà un suo delegato, normalmente un Consigliere Nazionale, a presiedere la riunione.

Art. 84 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente Provinciale, partecipa alla riunione il Vicepresidente Provinciale o altro Consigliere Provinciale designato dal Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Coordinamento Regionale partecipa alla riunione altro componente designato dal Coordinamento Regionale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 85 - La gestione fiscale dell'Associazione spetta esclusivamente alla Sede Nazionale, che provvederà alle adempimenti di legge. La Sede Nazionale è abilitata ad emettere fatture, rilasciare ricevute valide ai fini della detraibilità e deducibilità fiscale, ed ogni altra dichiarazione o documento che abbia rilevanza fiscale. La gestione contabile, amministrativa delle Sezioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali viene redatta su appositi registri, vidimati dalla Sede Nazionale. È inoltre ammesso, secondo le indicazioni formulate in materia dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'utilizzo di quegli ulteriori strumenti di tipo informatico previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni per una corretta impostazione e tenuta delle operazioni contabili e per la gestione amministrativa e formale sono contenute in un apposito manuale operativo redatto dalla Sede Nazionale in cui vengono esplicitati e

dettagliati processi, procedure, metodi e strumenti per l'insieme delle attività amministrative e di gestione. Per consentire una corretta e puntuale compilazione dei registri contabili della Sede Nazionale, tutte le Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali devono inviare la documentazione idonea nei tempi previsti. Essi sono inoltre tenuti al rispetto delle tempistiche indicate nel suddetto manuale per gli ulteriori adempimenti di natura amministrativa e gestionale a loro carico in forza di Legge, Statuto, Regolamento politiche, linee guida, indirizzi, direttive, deliberazioni vincolanti emanate del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 86 - Le quote associative comunque affluite vengono così ripartite:

- a. alla Sede Nazionale l'importo per l'ammontare minimo previsto per le varie categorie di socio;
 - b. alla Sezione Provinciale la parte eccedente l'importo minimo.
- Le quote pervenute da zone in cui non esiste Sezione Provinciale affluiscono alla Sede Nazionale, che potrà utilizzare l'importo come sostegno alla futura Sezione Provinciale.

Art. 87 - È di competenza delle Sezioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali ogni tipo di contributo raccolto rispettivamente dalle Sezioni e dai Coordinamenti stessi nell'ambito della propria attività ed in seguito ad iniziative dalle stesse organizzate. Sono di competenza della Sede Nazionale:

- a. i contributi pervenuti a vario titolo direttamente alla Sede Nazionale anche se provenienti da Province in cui esiste la Sezione Provinciale;
- b. i contributi ottenuti con operazioni speciali organizzate dalla Sede Nazionale e che interessano più Province.

Per le operazioni organizzate dalla Sede Nazionale e che comportano il contributo operativo delle Sezioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali, il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà di volta in volta la destinazione e la ripartizione dei fondi raccolti.

Art. 88 - I contributi per eventuali specifiche finalità vengono convogliati in appositi fondi dedicati, siano stati essi reperiti sia dalle Sezioni Provinciali che dalla Sede Nazionale.

Art. 89 - Le Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali non pos-

REGOLAMENTO

sono destinare direttamente, in qualsiasi forma, contributi o donazioni, anche se raccolti o ricevuti per altro titolo, a Enti o Istituzioni, private o pubbliche, nonché ad operatori sociali e/o sanitari a qualsivoglia titolo, inclusa l'assegnazione di attrezzature. Le Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali possono destinare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e nell'ambito delle politiche di formazione previste nel programma di attività associativo, contributi o donazioni che non siano stati ricevuti ad altro titolo, per specifici interventi di formazione a favore di operatori sociali e/o sanitari, in ogni caso nel rispetto delle linee guida in materia di formazione stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. Resta inteso che l'autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale non è richiesta nel caso in cui tali interventi di formazione siano rivolti ad operatori sociali e/o sanitari che abbiano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Associazione, che dovranno in ogni caso avere luogo nel rispetto del programma di attività associativo e delle specifiche linee guida associative in materia. Non possono inoltre emanare bandi per borse di studio o premi, eccetto che nei casi previsti dal successivo articolo.

Art. 90 - Le Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali sono impegnati, ai sensi e nel rispetto degli articoli 53 e seguenti dello Statuto associativo, nel sostenere, promuovere e finanziare le attività della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla con la quale l'Associazione costituisce una medesima ed unitaria struttura. L'attività statutaria di beneficenza indiretta ai sensi del D. Lgs. 460/97 art. 10 comma 2 bis è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 91 - Le Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali dispongono di mezzi finanziari da loro gestiti conformemente allo Statuto ed al Regolamento, alle politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive, deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, ai programmi di attività ed ai bilanci preventivi. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale verificare che i movimenti economici siano finalizzati e proporzionati per il raggiungimento degli scopi associativi e che vengano redatti aggiornati piani di impiego delle risorse disponibili evitandone l'immobilizzazione immotivata.

Art. 92 - In caso di particolari esigenze, è facoltà dell'Assemblea Generale richiedere alle Sezioni Provinciali contributi straordinari finalizzati.

Art. 93 - Il socio, al pari del volontario e di persone che a qualsiasi titolo aderiscano e partecipino al movimento, non ha facoltà di promuovere iniziative di raccolta fondi per la sclerosi multipla o patologie similari, senza che tale iniziativa sia fatta propria dalla Sezione Provinciale di riferimento territoriale ovvero sia realizzata nell'ambito di programmi promossi o approvati dalla Sede Nazionale.

Art. 94 - L'Associazione nella sua qualità di persona giuridica è abilitata a ricevere donazioni, eredità, lasciti e legati. Il Consiglio Direttivo Nazionale può destinare donazioni, eredità, legati, in tutto o in parte, alle attività svolte dall'Articolazione Territoriale per il perseguimento e realizzazione sul territorio di competenza di programmi e finalità istituzionali legati primariamente alle linee ed agli indirizzi strategici definiti dall'Assemblea Generale, tenuto conto degli specifici bisogni territoriali e, in ogni caso, nel rispetto delle volontà del disponente.

Art. 95 - L'instaurazione ed il rinnovo di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, in regime di somministrazione nonché rapporti libero professionale – questi ultimi qualora di particolare importo e rilievo secondo le specifiche linee guida e regolamenti del Consiglio Direttivo Nazionale in materia - che prevedono lo svolgimento del rapporto presso o a favore delle Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale tenuto conto del programma di attività e del piano di sviluppo della Sezione. Per la individuazione e gestione del personale si fa riferimento alle norme e disposizioni a tal proposito emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale anche per il tramite della Sede Nazionale.

Art. 96 - La Sede Nazionale e l'articolazione territoriale dell'Associazione possono avvalersi dell'apporto e della collaborazione di personale e altra tipologia di figure che ricevono retribuzione, compenso, indennità o comunque vengano assegnati da Enti Pubblici (giovani in servizio civile, insegnanti comandati, tirocinanti, dipendenti in esonero anticipato dal servizio, etc.). Il coinvolgimento di tali soggetti nell'Organizzazione deve avvenire nel rispetto delle norme che ne regolano l'impiego, anche con riferimento all'eventuale sistema di accreditamento previsto dalla specifica normativa, e comunque nel rispetto delle regole di convenzionamento e degli accordi previsti fra l'Associazione e l'Ente di competenza nonché in generale del Codice Etico associativo e delle relative Carte dei valori. Il Consiglio Direttivo Na-

REGOLAMENTO

zionale provvede ad emanare le norme di gestione di suddetto personale in conformità con gli accreditamenti effettuati e le convenzioni ed accordi stipulati. Per quanto concerne la possibilità di accedere a cariche associative, il personale di cui al presente articolo è equiparato al personale dipendente. È pertanto precluso allo stesso l'accesso ad ogni e qualsiasi carica associativa in costanza del rapporto.

Art. 97 - Al Presidente Provinciale ed al Tesoriere Provinciale è affidata la responsabilità della tenuta dei registri contabili e la conservazione della documentazione relativa. Il Presidente, il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo Provinciale rispondono al Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento associativo, della corretta conduzione economico-amministrativa della Sezione e della conservazione del patrimonio ad essa affidato.

Art. 98 - È facoltà dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Tesoriere Nazionale, nonché, in forza e nei limiti delle deleghe conferite, dei componenti di organi associativi nonché di dirigenti e/o altre figure tecniche presso la Sede Nazionale accedere in ogni momento, e senza preavviso, alla documentazione amministrativa, gestionale e contabile di tutta l'Associazione, Sede Nazionale ed Articolazione Territoriale. Ogni documentazione amministrativa gestionale e contabile deve essere messa a disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale, o di suoi incaricati, che ne facciano richiesta.

NORME FINALI

Art. 99 - Il Consiglio Direttivo Nazionale con propria deliberazione provvede ad emanare circolari interpretative ed attuative del presente Regolamento.

Art. 100 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare con propria deliberazione, informandone tempestivamente il Collegio dei Sindaci, direttive temporanee vincolanti, da sottoporre all'approvazione della successiva Assemblea Generale.

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus

Sede Nazionale

Via Operai 40 - 16149 Genova

www.aism.it

aism@aism.it